



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 315

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 febbraio 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-</i> <i>nali nella regione Campania (Riunione n. 18) . . .</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Plenaria (*)</i>	

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni am- bientali):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag. 6</i>
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12 ^a (Igiene e sanità):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>» 14</i>
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Ter- ritorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge</i> <i>n. 63 e connessi (Riunione n. 5)</i>	<i>» 15</i>

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Plenaria</i>	<i>» 19</i>
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i>	<i>» 28</i>
<i>Plenaria</i>	<i>» 28</i>

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 315° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 11 gennaio 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	53
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	54
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	»	59
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	60
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	67
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	78
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i>	»	112
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	113
<i>Plenaria</i>	»	113
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	117
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)</i>	»	120
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i>	»	120
<i>Plenaria</i>	»	121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	124
<i>Plenaria</i>	»	124
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	126

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria Pag. 134**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32) Pag. 141*Plenaria* » 141

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) » 170*Plenaria (pomeridiana)* » 170*Plenaria (notturna)* » 172

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 174

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 175*Plenaria (2^a pomeridiana)* » 176*Ufficio di Presidenza* » 177

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 178**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) Pag. 179

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 11 febbraio 2020

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali
sezionali e delle schede elettorali nella regione Campania**

Riunione n. 18

Relatore: MALAN (FIBP-UDC)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,30

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

*(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)*

Il senatore FERRARA (M5S), relatore per la 3^a Commissione, illustra il disegno di legge, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione di due Protocolli emendativi rispettivamente della Convenzione di Parigi del 1960 e della Convenzione di Bruxelles del 1963, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Quale relatore per la 3^a Commissione, si limita a delineare il quadro giuridico-internazionale entro cui si collocano i due Protocolli, lasciando

al collega della 13^a Commissione l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge di ratifica, in particolare in ordine agli aspetti di adeguamento della nostra normativa interna che la ratifica dei due strumenti internazionali comporta.

Osserva, innanzitutto, che i Protocolli, firmati a Parigi nel febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, delle quali l'Italia è Parte.

Ricorda poi che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), costituisce il primo strumento internazionale sui profili relativi alla responsabilità civile per danni derivanti da incidente nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte, attualmente in numero di quindici. Dopo esser stata emendata con l'adozione di appositi Protocolli nel 1964 e nel 1982, la Convenzione di Parigi è stata sottoposta a nuove misure emendative nel 2004 mediante il Protocollo oggetto della presente ratifica, negoziato per migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari. Più in dettaglio, il Protocollo del 2004, composto di 2 articoli, nell'introdurre ulteriori modifiche al testo della Convenzione, prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali. Il documento, in estrema sintesi, dispone che la responsabilità civile venga posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, che la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi sia legale e non economica, che tale responsabilità sia di natura oggettiva e assoluta, e che ricada esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare. Il Protocollo amplia altresì il concetto di danno e prescrive, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente. Come evidenzia la relazione che accompagna il provvedimento, i miglioramenti apportati dal Protocollo sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, prevedendo, fra l'altro, che l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità sia a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, sia portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il relatore rammenta, quindi, che il Protocollo di Parigi del 2004 non è ancora in vigore, essendo necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti. Tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica, ma, ad oggi, il nostro è l'unico Stato membro a non avervi provveduto. La mancata ratifica ita-

liana – che ha determinato l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2012, poi chiusa nel 2013 sulla base di assicurazioni italiane dell’avvio imminente del procedimento di ratifica – è ascrivibile alle riserve italiane sulle conseguenze derivanti dall’adozione del documento illustrativo dei Protocolli, presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali. La nozione di incidente nucleare come «qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell’impianto» avrebbe significato un’estensione troppo ampia dell’oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell’ambito delle attività nucleari. Tale riserva ha rallentato il procedimento di ratifica del Protocollo stesso, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Il secondo Protocollo oggetto della presente ratifica, anch’esso risalente al febbraio 2004, è finalizzato ad emendare la Convenzione di Bruxelles del 1963, la quale, complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e di cui l’Italia è Parte contraente, è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare. La Convenzione, in particolare, stabilisce che il risarcimento debba avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l’impianto nucleare dell’operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti contraenti. Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro.

Il Protocollo emendativo della Convenzione di Bruxelles, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 e non ancora in vigore giacché attualmente ratificato da 3 Paesi rispetto ai 6 prescritti, si compone di un solo articolo, suddiviso in ventidue paragrafi. Con riferimento ai contenuti, esso ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell’esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, e ne definisce altresì l’ambito di applicazione, richiedendo che la responsabilità dei danni incomba all’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che tali danni siano stati subiti nel territorio, nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale oppure nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente. Il testo prevede inoltre che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro, e stabilisce le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria,

fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati conformemente alla Convenzione di Parigi. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali; oltre tale ammontare e fino al massimale stabilito, è previsto intervenga una forma di solidarietà interstatale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione. Al danneggiato viene altresì riconosciuto il diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito conformemente alle disposizioni previste dal diritto nazionale a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare la soglia di 1.500 milioni di euro. Conformemente con quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, anche il Protocollo emendativo della Convenzione di Bruxelles ribadisce la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni. Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza. Ulteriori disposizioni del Protocollo regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali siano competenti a decidere del risarcimento del danno, e definiscono, per le Parti contraenti originarie e per i Paesi di nuova adesione alla Convenzione, i criteri di ripartizione dei fondi pubblici ai fini del risarcimento del danno.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge che reca la Ratifica ed esecuzione dei Protocolli: *a*) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b*) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il contenuto del disegno di legge, che si compone di cinque articoli, è volto, oltreché ad autorizzare la suddetta ratifica, a modificare in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962 citata, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Il comma 1 prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo *sub* 1), mentre solo per l'articolo 19 è prevista una disciplina transitoria che si applica dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo *sub* 2).

Il comma 2, alla lettera *a*) modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e alla lettera *c*) introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo *sub* 1).

Con la nuova definizione, ampliativa rispetto a quella vigente, si intende per incidente nucleare qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari. Nella vigente normativa, si precisa invece che l'incidente nucleare – oltre ad essere qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che abbia causato danni – deve provenire o risultare dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi.

Viene poi modificata la definizione di «impianti nucleari», per specificare – conformemente a quanto stabilito nel Protocollo – che sono impianti nucleari gli impianti – anziché, come attualmente previsto, gli stabilimenti – per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari, nonché per il riprocessamento (anziché la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione. Si ridefinisce poi la nozione di danno nucleare, per il quale si intende qualsiasi decesso o danno alle persone, ogni perdita di beni o danno agli stessi, qualsiasi perdita economica risultante da danni alle persone o ai beni se questi sono subiti da persone aventi titolo per chiedere il risarcimento, il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure. Le misure di reintegro sono definite come tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. Per misure preventive si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari. Le mi-

sure ragionevoli sono ridefinite come tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali, ad esempio, la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno e il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci.

Viene poi modificato – con il comma 3 – l'articolo 1, terzo comma, della citata legge n.1860, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 4 novella in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione.

Il comma 5 modifica in più punti l'articolo 16 della legge n. 1860, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

I commi 6 e 7 modificano gli articoli 17 e 18 della legge n. 1860 al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Si modifica inoltre l'articolo 18, relativo ai casi previsti per il diritto al risarcimento, prevedendo che se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza o omissione della persona che ha subito il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento.

I commi 5, lettera e), 8 e 9 recepiscono le modifiche operate con il Protocollo *sub* 1) relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente di un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. In particolare, da un lato si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa. Si implementa quindi il

principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a un impianto e in relazione ad esso, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari.

Il comma 8, intervenendo sull'articolo 19 della legge, prevede altresì che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, è pari a 700 milioni di euro, demandandosi ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPR, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e comunque per importi non inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente.

Il comma 9 interviene sull'obbligo per ogni esercente un impianto nucleare di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo e, in materia di non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari, specifica che si deve trattare di danni nucleari.

Il comma 10, in materia di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari, conferma il termine di decadenza di tre anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento, mentre, con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone, il termine è ampliato – rispetto alla normativa vigente – da 10 a 30 anni decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di 10 anni dall'incidente per tutti gli altri casi di danno nucleare. Con una modifica approvata presso la Camera dei deputati, è stata aggiunta la previsione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla legge ai sensi delle convenzioni di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Nelle sezioni stesse sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili per diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti *internet* dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti con adeguata evidenza i collegamenti alle sezioni dei siti *internet*.

L'articolo 4, che contiene le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del Protocollo *sub* 1) pari ad euro 3,5 milioni annui a decorrere dal 2019. Le richiamate disposizioni del Protocollo *sub* 1) stabiliscono che ogni Parte contraente debba prevedere, nella propria legislazione, che la responsabilità dell'esercente per i

danni nucleari causati da ciascun incidente non sia inferiore a 700 milioni di euro, e che per fare fronte a tale responsabilità ogni esercente sia tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente. Ai sensi del comma 3, qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, sarà a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere eventuale, si farà fronte ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 131 del 1985 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo. Parimenti si farà fronte con un provvedimento ad hoc alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Il presidente PETROCELLI ringrazia i relatori per le esaustive relazioni ed apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) esprime il proprio plauso per l'atteggiamento negoziale assunto dall'Italia, che è poi proficuamente sfociato in un compromesso «al rialzo» sulla nozione di «incidente nucleare».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 11 febbraio 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1106 (ISTITUZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE TEACHING HOSPITAL PER
LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE)*

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 11 febbraio 2020

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 63 e connessi**

Riunione n. 5

Relatori: BERGESIO (L-SP-PSd'Az) e NUGNES (Misto)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

(63) QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate

(572) NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare

(609) MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

(843) TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale

(866) NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. – Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Sottocommissione per i pareri

70^a Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1281) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che:

– sia inserita nel testo del disegno di legge una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 1, occorre prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale compatibile con il termine di un anno fissato dall'articolo 5, comma 1;

– all'articolo 4, comma 1, occorre sostituire la parola «Ministero» con «Ministro» e prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 9.5 parere contrario, in quanto formulato in termini incompatibili con quanto previsto all'articolo 9, comma 1;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinnelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 7, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e si preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del Piano medesimo;

– all'articolo 8, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche,

e con la seguente osservazione:

– all'articolo 16, comma 1, appare opportuno definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 18.0.7 e 18.0.8: parere contrario, in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità

(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai «territori con minore capacità fiscale per abitante», a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici.

Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto «regolamento *e-privacy*»). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in

quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14^a Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Loredana DE PETRIS.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PERILLI.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Maria Alessandra GALLONE.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Patty L'ABBATE.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1632, d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale.

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. 83 e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il PRESIDENTE assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. – Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. 876 e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati*

(720) BARBONI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

– e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo.

Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il PRESIDENTE ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice PINOTTI (*PD*) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a

un'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice PINOTTI (*PD*) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI E DEL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI IN MATERIA, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1659 (D.L. 161/2019 INTERCETTAZIONI)*

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-01303 a firma del Senatore Dal Mas, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il sottosegretario GIORGIS dichiara che molteplici iniziative di assunzione di personale sono state intraprese dal Ministero della Giustizia in tempi recenti ed altre ancora, di ampio respiro, sono di imminente attuazione, proprio con l'intento di intervenire sulle carenze di risorse che affliggono gli uffici giudiziari sul territorio nazionale.

Quanto alla situazione dell'intero Distretto e della Procura della Repubblica di Udine, va sottolineato che, a seguito dell'istituzione dei profili professionali tecnici da destinare anche agli uffici sul territorio e dell'ampliamento della pianta organica del profilo di assistente giudiziario, la dotazione organica di personale amministrativo del Distretto è stata portata a 844 unità e 6 unità di profilo tecnico sono state specificamente destinate al Distretto di Trieste.

Le assunzioni complessivamente realizzate in tempi recenti nel distretto sono 106, di cui 13 per la sola Procura di Udine, presso la quale, inoltre grazie al recente concorso a 800 posti, sono state coperte tutte le previste 12 unità di assistente giudiziario.

Solo nel 2019, nell'intero distretto c'è stata l'assunzione di 14 assistenti giudiziari, lo scorrimento della procedura di riqualificazione di 14 unità tra cancellieri ed ufficiali giudiziari, la copertura di 1 posto di assistente giudiziario per interpellato.

Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, pure menzionate dall'interrogante, a differenza di quanto rappresentato, delle 8 unità previste 7 sono coperte - 6 in titolarità ed 1 in reggenza - e per i posti vacanti la procedura indetta il 10 ottobre scorso è in via di definizione.

Pertanto, pur condividendo le preoccupazioni evidenziate, il Ministero della giustizia rileva che da tempo ha posto al centro della propria attività la necessità di incrementare il numero di risorse umane presso gli uffici giudiziari; quelli dell'intero distretto di Trieste si sono finora giovati dell'apporto di nuove risorse di elevata professionalità.

Guardando al prossimo futuro, per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni; il programma di assunzioni nel periodo indicato prevede, attraverso l'attuazione di differenti meccanismi di reclutamento, 8.756 nuovi ingressi: 2599 nel 2019; 1896 nel 2020 e 4261 nel 2022.

I primi passi nell'attuazione del programma sono stati avviati a partire dal luglio 2019, e prevedono l'assunzione di 22 funzionari tecnici, 992 assistenti giudiziari (con due scorrimenti di graduatoria), 97 ausiliari ai sensi della legge n. 68/1999 (sulle assunzioni dei disabili), di cui 3 destinati al distretto di Trieste, 2.329 funzionari amministrativi, 616 operatori e 109 conducenti di automezzi.

La pianificazione di questo rilevante ingresso di nuove risorse negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli Uffici, non ultime quelle del Distretto di Trieste, nella ferma convinzione che l'efficienza della giustizia passa innanzitutto attraverso un'adeguata dotazione di strutture e personale.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario dichiarandosi soddisfatto della risposta ottenuta e, ribadendo i termini della sua interrogazione, ricorda i dati riportati dal procuratore capo di Udine sulla situazione del personale presso gli uffici giudiziari di tale distretto. Paventa il rischio che un'eventuale riforma del processo penale volta ad introdurre la figura del giudice monocratico potrebbe aggravare le disfunzioni del sistema dal punto di vista del fabbisogno del personale, dal momento che comunque ogni giudice avrebbe bisogno di ulteriore sostegno di personale amministrativo.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stanti le molteplici sollecitazioni che i Gruppi hanno tratto dallo svolgimento delle ulteriori audizioni in Ufficio di Presidenza integrato sul disegno di legge n. 1659, avvenute oggi, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sullo spostamento del termine per la presentazione dei relativi emendamenti, originariamente fissato per le ore 10 di mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 12 dello stesso giorno.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 12 febbraio alle ore 19,30, con gli argomenti già all'ordine del giorno e non conclusi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore FERRARA (M5S) illustra, quindi, l'emendamento 3.1 (*pubblicato in allegato*).

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevol-

mente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) *Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997*; b) *Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1 (*pubblicato in allegato*).

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa (n. 47)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 16)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, non si è potuto procedere alla votazione della nuova bozza di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 6 febbraio) perché non sussisteva il numero legale richiesto.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto che non è stato possibile pervenire alla definizione di un testo condiviso, chiede, tuttavia, che risulti agli atti lo schema di risoluzione presentato dalla propria parte politica.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*) fornisce, al riguardo, ampie rassicurazioni al collega Pellegrini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente PETROCELLI pone, quindi, ai voti la nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che risulta approvata, restando conseguentemente preclusa la votazione della proposta alternativa di risoluzione presentata dai senatori Iwobi, Vescovi e Lucidi (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 gennaio).

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, non riscontrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale sull'atto in esame.

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, dà quindi lettura di un conferente schema di parere favorevole per la 14^a Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1379) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016*

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo sottoscritto nel dicembre 2016, di modifica della Convenzione del 1984 tra l'Italia e l'Ecuador per evitare le doppie

imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Nello specifico, il Protocollo in esame è finalizzato ad aggiornare ed adeguare la definizione delle imposte previste dalla Convenzione bilaterale del 1984 e dal relativo Protocollo, ai più recenti *standard* internazionali, recependo in particolare le disposizioni del Modello OCSE in relazione alla portata di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio ed al relativo perimetro operativo. L'intento sotteso al provvedimento è quello di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

Il Protocollo, che si compone di quattro articoli, aggiorna innanzitutto (articolo 1) il campo di applicazione oggettivo della Convenzione fiscale – novellando in particolare il paragrafo 3, dell'articolo 2 dell'intesa –, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa l'imposta sul reddito delle società (IRES) e non più quella sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non più l'imposta locale sui redditi, come da modifiche normative nel frattempo intervenute nell'ordinamento italiano.

Il nuovo accordo bilaterale modifica altresì taluni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso (articolo II) e dispone in ordine alle modalità per la sua entrata in vigore (articolo IV).

Di rilievo è soprattutto l'articolo III del Protocollo che, nel modificare l'articolo 27 della Convenzione in materia di scambio di informazioni, lo aggiorna all'attuale *standard* internazionale in materia – rappresentato dall'articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE –, che prevede, tra l'altro, il superamento del cosiddetto «*domestic tax interest*?» in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario, poiché lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria (paragrafi 1-5, articolo III). Ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo, in conformità ai principi OCSE, le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle richieste. È previsto, in particolare, che gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (paragrafi 6-10, articolo III).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli e non prevede oneri economici aggiuntivi per il bilancio dello stato.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1403) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015*

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione della senatrice Pacifico, relatrice, impossibilitata a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo sottoscritto nel novembre 2015 dall'Italia e dall'Ecuador.

L'Accordo, che risulta in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e che si inserisce in un contesto precedentemente non regolato da intese tra le Autorità aeronautiche dei due Paesi, è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti fra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri ed all'industria del turismo.

L'intesa, che si compone di 25 articoli e di due Annessi, dopo aver offerto un quadro delle terminologie e dei concetti adottati (articolo 1) e aver disciplinato l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'azione civile internazionale (articolo 2), illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la disciplina della concorrenza fra le imprese (articolo 6), i principi generali che le Autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare (articolo 7), il regime delle tariffe per i vettori designati (articolo 9), le condizioni in materia di sicurezza aerea e di sicurezza della navigazione aerea (articoli 12-13), l'assistenza a terra (articolo 14), le opportunità commerciali sul territorio dell'altra Parte (articolo 16) e gli oneri d'uso per servizi e strutture (articolo 17).

Da ultimo, l'intesa bilaterale regola – fra le altre – le modalità e le tempistiche per le consultazioni delle Parti (articolo 18), per la risoluzione delle controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 19), e per l'emendabilità e il recesso del testo (articoli 20 e 21).

Allegati all'intesa bilaterale, i due Annessi contengono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori designati dalle Parti (Annesso I) e definiscono le possibili facoltà operative per i vettori designati, come accordi di *code-sharing* e il *leasing* di aeromobili (Annesso II).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri economici per l'Italia, e l'articolo 3 del disegno di legge pone espressamente una invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'analisi delle compatibilità dell'Accordo bilaterale non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Bulgaria nel maggio del 2015.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici tra l'Italia e la Bulgaria, già previsti da un precedente accordo risalente al 1967, allargandoli anche al settore degli audiovisivi. Composto da 18 articoli e da un Allegato, l'Accordo in esame, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di «coproduzione» e di «coproduttore» (articolo 1), ed aver individuato le due Autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 2), stabilisce che le coproduzioni, approvate e realizzate ai sensi dell'intesa, siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articoli 3 e 4). Dopo aver rinviato alle norme di procedura dell'Allegato le modalità per la presentazione delle istanze (articolo 6), il testo individua, sulla base delle nazionalità, le figure tecnico-artistiche implicate nelle coproduzioni (articolo 7), precisa i luoghi per la realizzazione delle riprese (articolo 8), fissa le quote minime degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 5) e dispone circa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale (articolo 10).

L'accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11) e prevede facilitazioni alla circolazione del personale e dell'attrezzatura di produzione (articolo 12). Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 13), per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere (articolo 14) e per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 15).

Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo 16).

Da ultimo, il Relatore segnala come l'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individui le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dalla sua attuazione, l'articolo 3 li valuta in 3.240 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1510) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica della Convenzione del luglio 2016 del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi.

La Convenzione in esame ha l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.

Composto da un preambolo e da 22 articoli, il testo convenzionale, predisposto da un Comitato di esperti a cui hanno preso parte anche i rappresentanti della FIFA e della UEFA, dell'Associazione leghe calcio professionistiche europee, dell'Interpol e dell'Unione europea, è destinato a superare la Convenzione n. 120 del Consiglio d'Europa, che, scritta sul-

l'onda emotiva della tragedia avvenuta nello stadio Heysel di Bruxelles nel maggio 1985, era focalizzata unicamente sulla prevenzione, sulla dissuasione e la risposta ad episodi di violenza e disordini all'interno e in prossimità degli stadi. La nuova Convenzione, entrata in vigore nel novembre 2017, firmata ad oggi da 33 Paesi e ratificata da 10 (fra cui Francia, Polonia e Spagna), adotta principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica, della sicurezza pubblica e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo. Il testo circoscrive, innanzitutto, l'ambito di applicazione alle partite di calcio che coinvolgano squadre professionistiche o nazionali, pur consentendo alle Parti di applicarne le disposizioni anche ad altri sport o eventi sportivi (articolo 1). Scopo della Convenzione è quello di fornire un contesto protetto e sicuro in occasione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive (articolo 2). Ulteriori disposizioni del testo convenzionale riguardano i meccanismi per il coordinamento nazionale al fine di sviluppare un approccio pluri-istituzionale alla sicurezza (articolo 4), la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e l'assistenza negli stadi sportivi e nei luoghi pubblici (articoli 5-6), i piani alternativi di emergenza (articolo 7), l'impegno comunicativo proattivo coi tifosi e le comunità locali (articolo 8), le strategie e le operazioni di polizia (articolo 9) e l'attenzione sulla prevenzione e sulla sanzione dei comportamenti illeciti (articolo 10). Di rilievo è l'articolo 11, dedicato alla cooperazione internazionale, che obbliga le Parti a istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio che operi come canale unico designato per lo scambio di informazioni e d'*intelligence* relativi a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia. La Convenzione dispone altresì l'istituzione di un apposito Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli eventi sportivi, preposto alle attività di monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni del testo convenzionale (articoli 13-14).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di cinque articoli. L'articolo 3, in particolare, individua presso il Ministero dell'interno – e nello specifico nel Dipartimento della pubblica sicurezza –, il Punto d'informazione nazionale per il calcio, previsto dall'articolo 11 della Convenzione stessa. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 4 li valuta complessivamente in 27.030 euro a decorrere dal 2019.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1608) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dall'Italia e dal Turkmenistan nel marzo 2017.

Ricorda che il Turkmenistan, repubblica sovietica fino al 1991, è oggi una repubblica presidenziale indipendente, abitata da poco più di 5,6 milioni di abitanti, che vanta ricchi giacimenti di gas e che occupa un'area di grande rilevanza strategica in Asia centrale, stretta fra il Mar Caspio, l'Afghanistan, l'Iran, il Kazakistan e l'Uzbekistan.

L'Accordo in esame, composto da un breve preambolo e da 12 articoli, ha lo scopo di apprestare una adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, con importanti ricadute anche in alcuni settori produttivi e commerciali.

Dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), il testo individua le autorità competenti per l'attuazione dell'intesa, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della cooperazione, riferendosi in particolare alle aree della sicurezza militare e della politica di difesa, alla ricerca scientifica, all'industria militare, alla formazione e all'addestramento nel campo della difesa, all'importazione ed esportazione di armamenti – da realizzarsi in conformità alle rispettive legislazioni nazionali –, alla sanità militare (articoli 2-3). In particolare è previsto che le Parti possano sottoscrivere un'intesa di natura tecnica per l'implementazione della cooperazione militare derivante dall'Accordo, nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa. Uno specifico ambito riguarda, quindi, la cooperazione nel campo dell'industria militare, che individua le categorie di armamenti oggetto di una possibile cooperazione bilaterale, nonché le modalità che essa potrà in concreto assumere (articolo 4). I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti relativi alla protezione della proprietà intellettuale (articolo 5), gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione bilaterale (articolo 6), le questioni giurisdizionali e quelle relative al risarcimento di eventuali danni provocati ad una delle Parti da un membro dell'altra (articoli 7-8), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 9). Il testo disciplina, infine, gli aspetti relativi alle modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10), la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi o di emendare il contenuto dell'intesa stessa (articolo 11) ed infine i meccani-

smi per la sua entrata in vigore, la sua durata, e la possibilità di risoluzione dell'intesa (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 4.226 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'agosto 2018, tra il Ministero della difesa italiano e i Segretariati della difesa nazionale e della marina militare del Messico in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa.

L'Accordo in esame, composto da un breve preambolo e da 11 articoli, ha lo scopo di consolidare la collaborazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti messicani, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionali. L'intesa fa seguito a una dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due Stati, sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale nel campo della sicurezza. A tale dichiarazione è seguito, nel 2016, un *memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa italiano, il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani, sulla cooperazione nel settore della difesa, con lo scopo di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza. La cooperazione bilaterale mira a incrementare i rapporti a livello tecnico-industriale, consentendo in particolare un più efficace sostegno alle industrie nazionali di difesa, e facilitando altresì la costituzione di partenariati industriali di settore. La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'e-

ventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali di armamento stabiliti dalla n. 185 del 1990.

Più in dettaglio, dopo aver enunciato gli obiettivi dell'intesa (articolo I) e offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo II), l'Accordo delimita il suo ambito di applicazione ed enuncia i principi e le aree della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare a tipologie di materiali quali – tra gli altri – i sistemi d'arma e di difesa aerea, di monitoraggio atmosferico e oceanico, gli aeromobili, i sottomarini, i sistemi satellitari, le armi automatiche, le bombe e le polveri (articoli III e IV). Le attività nel settore dell'industria di difesa e delle procedure per gli approvvigionamenti potranno assumere le modalità della ricerca scientifica, dello scambio di esperienze, della produzione congiunta e del supporto alle industrie della difesa. Il testo dispone che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente. I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione bilaterale (articolo VI), quelli relativi alla protezione della proprietà intellettuale (articolo VII) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo VIII). Il successivo articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo siano imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano. Al tal riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale previsione è volta favore della Parte italiana, atteso che il trasferimento di materiali avverrà esclusivamente dall'Italia al Messico, e non in direzione opposta. Il testo disciplina, infine, gli aspetti relativi alle modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo X), e reca ulteriori disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla emendabilità dell'Accordo medesimo (articolo XI).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 7.694 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N.47 (DOC. XXIV, n. 16)

La 3^a Commissione,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclusione dell’esame dell’Affare assegnato «Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa» (n. 47);

premesso che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia riflessione sul tema del futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa nell’ambito dell’attuale scenario geopolitico;

l’attività istruttoria, sia attraverso le audizioni e i documenti acquisiti in tale sede, sia attraverso la missione svolta in Russia, ha permesso di approfondire il quadro politico di riferimento e le problematiche in atto;

le audizioni hanno coinvolto rappresentanti di qualificati istituti di ricerca e di riviste di geopolitica quali l’Istituto Affari Internazionali (IAI), il Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), la rivista italiana di geopolitica «Limes», l’Osservatorio sulla «Sicurezza Internazionale» dell’Università LUISS, il *think tank* «Nodo di Gordio», l’istituto «Triageduepuntozero», il Presidente della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (SIOI), la Federazione italiana diritti umani (FIDU), rappresentanti di importanti realtà produttive e di analisi economica del nostro Paese, quali Confindustria, Eni S.p.A, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, esperti di questioni geopolitiche, giornalisti ed editorialisti di rilevanti testate nazionali, oltre l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia e il Vice Presidente del Comitato Affari esteri del Consiglio della Federazione Russa;

la missione svolta in Russia, in particolare, oltre a fornire ulteriori e importanti elementi di conoscenza circa la volontà russa di contribuire a superare l’attuale fase di instabilità nelle relazioni internazionali al fine di ripristinare condizioni favorevoli allo sviluppo di un partenariato rafforzato con l’Italia e con la stessa Unione europea, ha confermato l’importanza della diplomazia parlamentare quale strumento di rafforzamento dei rapporti bilaterali e di stimolo alle politiche governative;

considerato che:

l’Italia e la Federazione Russa sono legate da tradizionali sentimenti di vicinanza e di amicizia, che affondano le loro storiche radici an-

che nel terreno culturale e religioso, e i loro rapporti bilaterali sono sempre stati improntati al dialogo e al reciproco rispetto;

nell'ambito dei capisaldi della sua proiezione internazionale, saldamente ancorati alle prospettive dell'integrazione europea e della *partnership* euro-atlantica, l'Italia, nel corso degli anni, ha saputo aprire spazi di cooperazione economica ed energetica con la Russia, cercando, al contempo, di coinvolgere Mosca nel dialogo sulla sicurezza europea e la *governance* internazionale;

la dimensione economica ed energetica costituisce da tempo una delle principali direttrici delle relazioni bilaterali, particolarmente penalizzata a seguito dell'adozione da parte dell'Unione europea delle misure sanzionatorie conseguenti all'annessione della penisola di Crimea ed al conflitto in Donbass, e delle conseguenti contro-sanzioni russe;

l'Italia, nel rispetto del regime sanzionatorio, sta favorendo l'intensificarsi delle relazioni economiche e commerciali con la Russia, nella convinzione che le sanzioni rappresentino uno strumento e non un fine dell'azione politica e che il rafforzamento delle *partnership* economiche costituisca un contributo alla pace ed alla stabilità dell'Europa e all'apertura di ambiti negoziali e di confronto per la ricerca di soluzioni politiche alle perduranti situazioni di violazione della legalità internazionale;

la sottoscrizione e la successiva entrata in vigore dell'Accordo di partenariato e di cooperazione (APC) quale base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Russia ha visto l'Italia fra i più attivi promotori, nel presupposto che il consolidamento delle relazioni economiche e politiche con Mosca, avrebbe potuto contribuire a mitigare i rischi di una rivalità geopolitica tra le due realtà istituzionali e a consolidare le prospettive di pace, di stabilità, di sicurezza e di benessere per tutti i cittadini europei;

nell'ambito dei rapporti fra l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e la Federazione Russa, dall'Atto fondatore sulle mutue relazioni, la cooperazione e la sicurezza, stipulato nel 1997, all'adesione di Mosca al Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC) avvenuta nel 1994, i diversi governi italiani succedutisi nel tempo hanno sostenuto con coerenza ogni sforzo utile a rafforzare le prospettive di cooperazione e di dialogo con Mosca, fino all'istituzione del Consiglio NATO – Russia con la Dichiarazione di Roma del 2002 che rappresenta tuttora l'assise privilegiata di discussione e confronto su tematiche di interesse comune;

ricordato che:

le difficoltà crescenti intervenute nei rapporti fra i Paesi occidentali e la Russia nel corso degli ultimi anni, poi del tutto compromessi a seguito dell'annessione illegale della Crimea nel 2014 (ai sensi dell'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite) e del conflitto nel Donbass, sono tuttavia ascrivibili anche a talune reciproche diffidenze che hanno ostacolato il dialogo e la mutua comprensione, contribuito ad accrescere i fattori divisivi, alimentato la percezione russa di marginalizzazione e subalternità

da parte occidentale ed impedito il consolidamento di un pragmatico partenariato economico e strategico con Mosca;

in relazione ad alcuni Paesi della regione del cosiddetto *common neighbourhood*, ed in particolare con riferimento alla Georgia ed all'Ucraina, alcune scelte maturate in seno alla NATO ed all'Unione europea hanno contribuito al deterioramento dei rapporti con Mosca, concorrendo ad incrinare il clima di collaborazione internazionale instaurato in precedenza;

la NATO, dopo aver ribadito la sua volontà di non riconoscere l'annessione della Crimea e sottolineato al contempo di non poter più considerare la Russia come proprio *partner*, è impegnata dal 2014 in un'azione di rafforzamento della sua presenza militare nei Paesi baltici ed in Polonia con funzioni di deterrenza, ma ha mantenuto attivo il dialogo politico con Mosca proprio mediante il Consiglio NATO-Russia;

l'Italia ha sempre manifestato un atteggiamento positivo rispetto ad ogni eventuale allargamento delle strutture organizzative euro-atlantiche, anche in relazione alle Repubbliche *ex* sovietiche, purché – in linea con il Trattato di Washington istitutivo dell'Alleanza atlantica – ciò si traduca in una maggiore sicurezza dell'alleanza nel suo complesso. In parallelo l'Italia ha sempre auspicato l'adozione di atteggiamenti più improntati al dialogo ed al continuo confronto con la Russia;

tenuto conto che:

le sanzioni sugli scambi economici con la Federazione Russa in determinati settori, adottate dall'Unione europea nel 2014 e prorogate da ultimo fino al 31 luglio 2020, sono finalizzate al pieno rispetto degli accordi di Minsk firmati il 12 febbraio 2015;

l'efficacia di tali misure sanzionatorie, se non in termini di deterrenza, appare ad oggi in discussione in considerazione del fatto che, pur essendosi ridotto il livello di violenza in particolare nella regione del Donbass, gli accordi di Minsk restano largamente inattuati per responsabilità plurali;

al sistema sanzionatorio di natura economica, si sono sommate ulteriori misure restrittive a carattere diplomatico – come l'esclusione della Federazione Russa dal novero dei Paesi del G8, l'interruzione del suo percorso di adesione all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e all'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), nonché la sospensione dei regolari vertici bilaterali – che hanno determinato un ulteriore restringimento degli spazi e delle possibilità di dialogo e di confronto costruttivi;

le misure collaterali adottate con modalità ultronee, come il congelamento dei prestiti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a favore delle piccole e medie imprese russe, ed in generale la sospensione di nuove operazioni di finanziamento in Russia da parte della BERS e della Banca europea per gli investimenti (BEI), rischiano di ostacolare non solo lo sviluppo di solidi rapporti economici fra aziende dei settori privati della Federazione Russa e dei Paesi membri dell'Unione eu-

ropea, ma anche le possibilità di crescita del confronto fra le società civili delle due realtà, necessaria premessa per la ripresa del dialogo a livello politico;

gli spazi di dialogo a livello parlamentare si sono ulteriormente ridotti a causa della decisione del Parlamento europeo di interrompere dal 2014 le relazioni interparlamentari con l'Assemblea federale russa, con l'unica eccezione della delegazione presso la commissione parlamentare di cooperazione bilaterale;

la valutazione complessiva del sistema sanzionatorio deve tenere conto che dalla sua introduzione non si sono determinati effettivi elementi di discontinuità in relazione alle possibilità effettive di ripristino della legalità internazionale da parte della Federazione Russa;

il mantenimento di un rigido schema sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, lungi dal facilitare la ripresa del dialogo e la ricerca di soluzioni diplomatiche condivise alle violazioni del diritto internazionale perpetrate, rischia di alimentare un approccio pragmatico da parte degli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di Mosca che, a ben vedere, indebolisce la capacità della stessa Unione europea di incidere efficacemente nello scenario internazionale;

valutato altresì che:

fino al 2014 l'Unione europea e la Russia avevano sviluppato un partenariato strategico che interessava, tra gli altri, gli ambiti relativi al commercio, all'economia, all'energia, ai cambiamenti climatici, alla ricerca, all'istruzione, alla cultura ed alla sicurezza, incluse la lotta al terrorismo, la non proliferazione nucleare e la risoluzione del conflitto in Medio Oriente;

il superamento dell'attuale scenario di tensioni geopolitica e di lesione del diritto internazionale discende dalla possibilità di favorire il ripristino di condizioni favorevoli alla ripresa di un dialogo articolato e strategico in primo luogo fra l'Unione europea e la Federazione Russa, scevro da pregiudizi e fraintendimenti, pienamente rispettoso dei principi che informano la comunità internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 1990;

l'Unione europea e la Federazione Russa avrebbero tutto l'interesse a costruire le condizioni per una solida cooperazione economica bilaterale, fondata sulla stabilizzazione delle frontiere continentali e su una soluzione equilibrata ed in linea con il diritto internazionale della crisi con l'Ucraina, premessa per un impegno condiviso a favore della sicurezza e della lotta contro la criminalità e il terrorismo internazionali, nonché per affrontare in modo sinergico le sfide globali del cambiamento climatico, dell'ambiente e della sicurezza energetica;

le tensioni e gli scontri attualmente persistenti fra l'Unione europea e la Federazione Russa non sono nell'interesse delle due Parti, giacché

rinnovate divisioni continentali rischiano di compromettere la sicurezza di entrambe le realtà territoriali;

la Russia è il principale fornitore esterno di gas naturale dell'Unione europea e che l'energia continua a svolgere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni bilaterali;

l'Unione europea stessa, come evidenziato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche bilaterali, pur auspicando il ripristino delle condizioni di legalità internazionale, continua ad essere disponibile ad un partenariato rafforzato e al dialogo con la Federazione Russa, nonché alla ripresa di relazioni di piena cooperazione, una volta che le autorità russe si siano conformate ai loro obblighi internazionali e giuridici;

fra i cinque principi guida posti alla base dei rapporti tra Unione europea e Federazione Russa, il Consiglio Affari esteri del marzo 2016 ha incluso la necessità di un dialogo selettivo con la Russia su questioni di interesse per l'Unione europea, nonché di un impegno nell'ambito dei contatti interpersonali a sostenere la società civile russa;

è interesse di tutti contribuire anche al ripristino della piena collaborazione tra l'Unione europea, gli Stati membri e la Russia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e multilaterali di cui la stessa Federazione Russa è tuttora Parte, inclusi il Consiglio d'Europa e l'OSCE;

dalla ripresa di un dialogo fattivo ed articolato con Mosca e tra i diversi attori coinvolti negli scenari di instabilità del quadro internazionale nell'Europa orientale, potrebbero concretamente derivare possibili sviluppi per una risoluzione pacifica delle tensioni e dei conflitti in corso;

è interesse condiviso dell'Italia e della Federazione Russa la costruzione di un'area di sicurezza dal Mediterraneo al Caucaso che contribuisca al rafforzamento degli scambi economici e alla stabilizzazione politica dell'intero quadro regionale;

la Russia costituisce tuttora un *partner* essenziale, per l'Italia e per l'Unione europea stessa, per la soluzione delle crisi regionali e per la stabilità del Medio Oriente e dell'area del Mediterraneo, nonché per una più efficace azione di collaborazione nei settori strategici dell'economia, dell'energia, della lotta ai cambiamenti climatici, della tutela delle minoranze religiose, della sicurezza, anche cibernetica, nonché per il contrasto al terrorismo internazionale e alle organizzazioni criminali transnazionali;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito dell'Unione europea, ed in stretto raccordo con gli altri Stati membri, un cambio di passo nelle relazioni con la Federazione Russa, funzionale alla ripresa di un dialogo bilaterale strutturato, all'ampliamento degli spazi di cooperazione costruttiva, alla valutazione dell'efficacia, della sostenibilità, delle finalità del sistema sanzionatorio e al suo ripensamento, all'adozione di provvedimenti mirati che non mortifichino la società civile russa e la ripresa degli scambi commerciali bilaterali;

a contribuire alla costruzione di un nuovo approccio da parte dell'Unione europea nei confronti della Federazione Russa in materia di politica estera e di sicurezza, maggiormente aderente agli interessi ed alle esigenze di sicurezza dell'intero continente, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 1990;

a moltiplicare gli sforzi diplomatici per favorire, a tutti i livelli, la piena ripresa del dialogo fra i Paesi occidentali e la Federazione Russa, agevolando al contempo la partecipazione attiva ai tavoli di confronto sull'Ucraina e sulla Georgia;

a sostenere ogni iniziativa adottata in senso all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) utile a favorire la piena attuazione degli Accordi di Minsk;

a contribuire, anche in sede di Consiglio di Europa, al rafforzamento dei dialoghi tra la Federazione Russa e, rispettivamente, l'Ucraina e la Georgia;

a porre le basi per il rilancio, a livello bilaterale, di un dialogo articolato e strategico con la Federazione Russa nei settori di reciproco interesse;

ad inaugurare una nuova stagione di apertura alla società civile russa, agevolando le condizioni per favorire la conoscenza reciproca, a partire dai settori linguistico, delle università e turistico e a promuovere ogni iniziativa utile a favorire gli scambi culturali;

a facilitare la crescita dell'interscambio economico bilaterale con la Federazione Russa, anche nei settori più colpiti dalle contro-sanzioni russe, pur nel rispetto delle decisioni assunte nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese è Parte;

a favorire, in collaborazione con le competenti autorità russe, il rafforzamento delle attività economiche fra le piccole e medie imprese dei due Paesi, quale fattore imprescindibile di crescita e di stabilità;

a verificare le condizioni per consentire il ripristino dei prestiti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a favore delle piccole e medie imprese russe.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 3**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo,

valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto, in particolare, che in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali si esplicita l'obiettivo dell'Esecutivo italiano di voler favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, puntando al rafforzamento dell'efficienza decisionale e della rappresentatività delle istituzioni europee;

condiviso, nell'ambito delle politiche settoriali, l'obiettivo prioritario di voler dare nuovo slancio al dialogo con le istituzioni europee e gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con l'impegno per una riforma del Sistema comune europeo di asilo;

apprezzato l'impegno dell'esecutivo a voler continuare il sostegno alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e a quella di sicurezza e difesa comune (PSDC), al fine di orientarle in senso conforme agli interessi nazionali, con un approccio integrato che possa combinare le esigenze della sicurezza con quelle della prevenzione dei conflitti;

apprezzato il riferimento alle sanzioni quali strumenti e non fini della politica estera;

espresso apprezzamento per il riferimento alla necessità di continuare ad assicurare centralità all'area mediterranea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, tenuto conto dell'instabilità della regione e dei rischi sistemici che ne derivano per la sicurezza dell'intera Unione europea;

condiviso il richiamo all'opportunità che si proceda all'intensificazione della collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, dal Corno d'Africa al Sahel fino al Nord Africa, in particolare mediante la valorizzazione dei formati regionali di dialogo;

preso atto con favore della volontà dell'Esecutivo italiano di voler assicurare il sostegno all'azione dell'Unione europea a tutela delle imprese italiane colpite dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni contro l'Iran, alla continuazione degli impegni per la stabilizzazione dell'Iraq e ad ogni iniziativa che favorisca il dialogo con la Federazione russa;

valutato il richiamo alla promozione in sede europea dell'approccio italiano alla questione siriana, basato sull'attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2254 (2015) e sul sostegno agli sforzi dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, oltre che sulla necessità di un confronto con tutti i principali attori internazionali coinvolti;

valutato il riferimento al contributo che l'Esecutivo italiano intende offrire per la definizione di un nuovo quadro di rapporti fra l'Unione europea e la Cina, in vista del completamento dell'Agenda strategica UE-Cina nel 2020 e sulla base della Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina, denominata «Una prospettiva strategica», formulata nel marzo 2019;

condivisi i passaggi relativi agli sforzi che l'Esecutivo intende approfondire affinché l'Unione europea possa stabilire posizioni comuni in seno alle principali organizzazioni internazionali ed in relazione alle diverse Convenzioni internazionali in materia di disarmo e controllo degli armamenti;

preso atto della volontà del Governo italiano di sostenere il rafforzamento della difesa europea, a partire dal pieno consolidamento dell'impianto istituzionale della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), in complementarità con la NATO, e con l'obiettivo di sviluppare capacità che consentano di far fronte alle esigenze di protezione del territorio e di stabilizzazione del vicinato, nonché la definizione di un quadro di regole per l'assegnazione e l'impiego dei finanziamenti del Fondo europeo per la difesa che corrispondano alle aspettative di sviluppo di una base industriale solida, e il potenziamento del ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (EDA);

condivisa l'opportunità di continuare a garantire pieno sostegno all'operazione EUNAVFOR MED SOPHIA, pur nella necessità di connotarla maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto alle minacce alla stabilità internazionale;

valutato con favore il rilievo garantito all'impegno per la stabilizzazione, la crescita economica e il percorso di integrazione europea dei Paesi dell'area dei Balcani Occidentali;

condivisa altresì l'opportunità di continuare a garantire il convinto sostegno italiano all'avvio dei negoziati per l'adesione all'Unione europea di Albania e Macedonia del Nord, per ragioni di credibilità, di coerenza, oltre che di interesse strategico del nostro Paese e dell'Europa stessa;

espresso apprezzamento per il sostegno dell'Esecutivo italiano all'azione dell'Unione europea nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV), in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale, anche nell'ottica del mantenimento dell'attuale proporzione nell'allocazione delle risorse finanziarie dello Strumento europeo di vicinato (ENI) ed in vista della prosecuzione del lavoro negoziale sullo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI);

valutato con favore anche l'impegno dell'Italia per la piena implementazione delle strategie macroregionali, con particolare riferimento alla Strategia UE per la regione alpina (EUSALP), oltre che alla Strategia UE per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR);

preso atto con favore che nella Relazione si ribadisce la necessità di un approfondimento delle relazioni transatlantiche finalizzato all'appiannamento dei contrasti emersi nel recente passato e al rafforzamento delle potenziali sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea, indispensabili per fronteggiare efficacemente le sfide della globalizzazione;

apprezzato il richiamo all'opportunità che si incoraggi il dialogo fra l'Unione europea e la Russia, riaffermando l'esigenza di un approccio strategico alla questione delle relazioni con Mosca, che consenta di andare oltre lo strumento sanzionatorio e di porre l'accento sull'opportunità di offrire un sostegno alla società civile russa e al settore privato al fine di stimolare riforme economiche e democratiche;

valutata altresì l'attenzione con cui l'Esecutivo italiano guarda al dialogo strutturato con la Svizzera, ai negoziati in corso con l'Unione europea per la progressiva integrazione nel mercato interno dei Paesi europei di ridotte dimensioni come San Marino, il Principato di Monaco e Andorra e a quelli relativi agli accordi di libero scambio con Paesi terzi;

apprezzata l'intenzione di voler assicurare continuità all'azione di sostegno alla politica di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario e di voler garantire il rifinanziamento del Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa;

valutato infine l'impegno per consolidare ed accrescere la presenza italiana nelle Istituzioni europee, da realizzarsi anche attraverso l'aumento del numero dei funzionari della Pubblica amministrazione italiana temporaneamente distaccati;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1239**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 – (*Copertura finanziaria*) – 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1079**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 – (*Copertura finanziaria*) – 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.358 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria**53^a Seduta***Presidenza della Presidente*
GARAVINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario TOFALO risponde all'interrogazione n. 3-00876 del senatore D'Arienzo, sul progetto di valorizzazione di alcuni immobili del Ministero della difesa a Verona. Rilevando preliminarmente che il protocollo d'intesa citato nell'interrogazione, sottoscritto il 9 dicembre 2015 tra il Ministero della difesa, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Verona, ha validità di un anno dalla sottoscrizione e, su esplicita richiesta da parte dello stesso Ente locale, è stato confermato nella sua legittimità dalla Direzione legale dell'Agenzia del Demanio, rinviando comunque la sua implementazione ad ulteriori discendenti atti formali tra le parti in causa.

Nei suoi caratteri essenziali l'accordo prevede la cessione della caserma «Rossani», in uso all'Esercito, al Comune di Verona per il tramite dell'Agenzia del Demanio. Per tale cessione l'Ente locale dovrà corrispondere allo Stato 3.650.000 euro, pari al valore della caserma da acquisire. L'importo così pattuito sarà riconosciuto all'erario mediante l'esecuzione di specifici interventi infrastrutturali presso il viciniore comprensorio militare «Pianelli-Li Gobbi», per consentire la rilocalizzazione delle funzioni attualmente svolte all'interno dell'immobile da cedere, la valorizzazione, da parte del Comune di Verona, della caserma «Trainotti», in uso all'Esercito (mediante la realizzazione di una variante urbanistica in previsione di una possibile concessione/alienazione del bene stesso), e la restituzione da

parte della Difesa della caserma «Busignani», attualmente priva di funzioni, all'Agenzia del Demanio per contribuire alla riduzione delle locazioni passive in ambito Pubblica Amministrazione.

Risponde quindi nel merito al quesito posto dall'interrogante sulle «ragioni che allo stato non hanno consentito l'attuazione delle fasi concordate dal Protocollo d'Intesa», osservando che la Difesa ha ceduto un'aliquota delle caserma «Rossani» al Comune (per il tramite dell'Agenzia del Demanio), per rilocare parte del Comando della Polizia Municipale (attualmente stanziato presso un immobile di proprietà della locale Amministrazione e che versa in condizioni non adeguate allo scopo), ha retrocesso all'Agenzia del Demanio la caserma «Busignani» ed ha attivamente collaborato con lo studio tecnico incaricato dall'Ente locale per la progettazione dei lavori necessari per la rilocazione delle funzioni ancora presenti presso la caserma «Rossani». Inoltre, di recente, dopo le necessarie verifiche sismiche previste dalla norma e le discendenti ipotesi di adeguamento e miglioramento sismico di alcune strutture individuate, lo studio tecnico è addivenuto alla conclusione economicamente più vantaggiosa di dover procedere alla demolizione di un intero fabbricato militare esistente e alla successiva ricostruzione di una palazzina *ex novo* sempre nel rispetto dei costi pattuiti (che dovranno essere contenuti, in ogni caso, nel citato importo complessivo di 3.650.000 euro). Tale sviluppo progettuale ha, di fatto, comportato un rallentamento dell'attuazione delle fasi concordate dall'intesa in argomento. In ogni caso, è stata posta all'attenzione del Comune di Verona, attraverso la Direzione tecnica del Genio della Difesa, una bozza di accordo di programma attuativo che ricalca i contenuti del protocollo d'intesa. Tale documento, corredato da uno studio progettuale già in elaborazione da parte dell'organo tecnico del Genio competente per il territorio, sarà discusso nel tavolo tecnico di prossima convocazione.

Con riferimento, infine, a «quali iniziative si intenda assumere per accelerarne l'attuazione, allo scopo di favorire il completamento di tutte le fasi previste», il rappresentante del Governo precisa che la Difesa porrà in essere ogni azione necessaria dal punto di vista tecnico-amministrativo per accelerare l'attuazione dell'impegno istituzionale preso a suo tempo. Si allude, in particolare alla sottoscrizione dell'atto tra tutti i responsabili delle parti in causa che, verosimilmente, avverrà entro marzo 2020 e successivo avvio, entro maggio 2020, dell'*iter* progettuale, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti da parte del Comune di Verona; alla realizzazione della nuova palazzina in materiale ligneo prefabbricato, soluzione già condivisa dal punto di vista tecnico-operativo, che prevede tempi decisamente ridotti. Ciò consentirà di giungere allo scambio definitivo dei beni in questione, verosimilmente, entro il giugno del 2022.

Replica il senatore D'ARIENZO (PD), ponendo l'accento sul positivo impatto, per la città di Verona, del protocollo in questione (che riguarda ben cinque immobili militari), rileva che le tempistiche illustrate dal rappresentante del Governo sono compatibili con la realizzazione di

importanti progetti (quali la nuova sistemazione della Polizia locale e la realizzazione della Cittadella militare) e si dichiara, infine, soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

La presidente GARAVINI dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ROJC (PD), dopo aver brevemente sottolineato l'importanza strategica del documento in titolo, procede alla disamina dei profili di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sulle politiche migratorie. In tale ambito, il Governo si propone di rafforzare il dialogo nell'UE e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori (con particolare riferimento a quelli via mare e alle rotte balcaniche), porre in primo piano da un lato l'esigenza di evitare la perdita di vite umane e dall'altro meccanismi di ripartizione rapidi ed efficaci (improntati al principio di condivisione di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), rafforzare il partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione e i Paesi di origine e transito dei migranti (in particolare africani, per affrontare le radici del fenomeno e controllare i transiti fin dai luoghi di partenza) e di riformare il Sistema comune europeo d'asilo (e in particolare il cosiddetto regolamento di Dublino).

Su questi temi c'è poi il nodo della missione SOPHIA, che è una missione militare dell'Unione ancora attiva, ma senza il dispiegamento degli assetti navali. In tale configurazione, svolge quindi attività di sorveglianza aerea e di formazione della guardia costiera e della Marina libiche. Non può invece svolgere i compiti di contrasto alle attività dei trafficanti e di esseri umani e di implementazione dell'embargo sulle armi – stabilito dall'ONU. Il mandato della missione scadrà il 31 marzo e quindi, entro quella data, il Consiglio dell'Unione dovrà decidere cosa fare.

Rilevante, altresì, l'impegno del Governo ad attuare i grandi programmi strategici in ambito aerospaziale e satellitare, a partire da «Cosmo-SkyMed» e «Copernicus».

La relatrice prosegue rilevando che i principali profili di interesse per la Commissione sono contenuti nei capitoli relativi alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla Politica di difesa e di sicurezza comune (PSDC).

In particolare, la Politica estera e di sicurezza comune sarà fortemente influenzata dall'approccio della nuova Commissione e del nuovo Alto Rappresentante. Si dovranno gestire gli effetti dell'uscita del Regno Unito (membro permanente del Consiglio di sicurezza, potenza nucleare e

importante apparato militare della NATO) e stabilire le future relazioni. In tale ambito, il Governo continuerà ad assicurare il proprio sostegno alla PESC, il cui sviluppo è essenziale per affermare il ruolo dell'Unione in un mondo sempre più conflittuale e multipolare. Sarà poi valutata con apertura, ma anche con prudenza la proposta della Commissione di ampliare il voto a maggioranza qualificata in materia PESC, valutando anche le conseguenze sulla posizione negoziale dell'Italia e sulla formazione di coalizioni di voto.

Il Governo lavorerà inoltre per rafforzare la posizione unitaria dell'UE sulla Libia, valorizzando la prospettiva italiana per la stabilizzazione del Paese e solleciterà il sostegno degli strumenti e delle risorse della PESC per soluzioni strutturali al problema migratorio, in particolare per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale. Inoltre il contrasto al terrorismo e all'estremismo violento rimarrà prioritario nell'azione del Governo, così come la stabilizzazione dei Balcani e delle altre aree di crisi, sia in Medio oriente che in Africa.

Per quanto attiene, invece, alla Politica di difesa e sicurezza comune (PSDC), continueranno ad essere sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con l'obiettivo di sviluppare capacità tali da far fronte alle esigenze di protezione del territorio e dei cittadini europei e da rendere l'Unione europea un agente di stabilità nel Vicinato.

Sul fronte del processo di attuazione degli impegni assunti a livello comune, il 2020 sarà dedicato altresì al consolidamento dell'impianto istituzionale della Cooperazione strutturata permanente (PESCO). Il Governo, nel continuare ad appoggiarne l'efficienza decisionale e i rigorosi meccanismi di verifica, collaborerà attivamente alla revisione strategica della PESCO e alla promozione di una riflessione sulle opportunità di razionalizzare il complesso delle progettualità e le regole esistenti, affinché possano essere colte appieno tutte le potenzialità della Cooperazione strutturata. In parallelo, si adopererà perché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa (EDF), il cui regolamento è ancora in via di definizione, corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida.

Particolare attenzione viene poi posta sulla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), che ha svolto nel 2019 il suo primo ciclo completo di verifica, a livello politico, del panorama capacitivo e cooperativo europeo. Si supporterà inoltre il potenziamento del ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), affinché essa si doti di strumenti idonei a sostenere lo sviluppo capacitivo dei Paesi membri in un'ottica sempre più integrata e di cooperazione.

Il Governo continuerà altresì ad assicurare pieno sostegno all'attività della Struttura di pianificazione e condotta delle missioni militari di addestramento e formazione (MPCC), per rendere più efficace la catena di comando delle missioni PASDC, ed evitando indesiderate duplicazioni delle strutture NATO.

Sul piano prettamente finanziario, prosegue la relatrice, nel 2020 si proseguirà a strutturare la proposta di istituzione dello Strumento europeo per la pace (EPF), proposto da Federica Mogherini, che potrebbe inglobare il cosiddetto meccanismo *Athena*. Questo è un punto importante soprattutto per il finanziamento delle missioni militari dell'UE (che sono sei). Con le regole attuali, infatti, la gran parte delle spese sono sostenute dagli Stati che decidono di partecipare alla missione e ciò scoraggia la partecipazione nazionale e dunque indebolisce la capacità delle missioni di rispondere al loro mandato. Lo scopo è pertanto quello di aumentare la quota di spese che sono finanziate a livello comune, in modo da favorire un rafforzamento delle missioni.

Infine, il rafforzamento della sicurezza e difesa europea dovrà andare di pari passo con il consolidamento del partenariato strategico con la NATO, avviato con la Dichiarazione dei tre Presidenti firmata in occasione del Vertice di Varsavia del 2016 e ulteriormente confermato dal Summit NATO di Bruxelles del luglio 2018. Nel 2020 l'Italia proseguirà pertanto l'impegno per assicurare una concreta attuazione, sia sul versante europeo che su quello atlantico, degli impegni assunti in tutti i settori di cooperazione. Questo nella convinzione che il rafforzamento dell'Unione, anche dal punto di vista militare, rafforza anche l'Alleanza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) osserva che non sarebbe opportuno procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, reputando utile attendere lo sviluppo dell'esame presso la Commissione di merito.

Si pone quindi criticamente in ordine al rinnovo della missione Sophia che, nella sua configurazione attuale non è stata in grado di combattere efficacemente il traffico di esseri umani e ha invece costituito un elemento di stimolo per la migrazione irregolare dalla Libia. Tale missione pertanto, dovrebbe a suo avviso beneficiare di un profondo ripensamento delle sue finalità.

Conclude riservandosi un'analisi più approfondita nel proseguire dell'esame.

La presidente GARAVINI, conferma che non vi era alcuna intenzione di procedere alla votazione del provvedimento nella seduta odierna. Non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) propone di ribadire, per l'Assemblea, il seguente parere sul testo, già espresso alla Commissione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di

euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, sono emerse alcune criticità, anche di carattere finanziario, sui profili applicativi delle disposizioni che prevedono il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure, che sembrerebbero comportare l'incremento delle esigenze di personale. Su tali aspetti problematici, ritiene necessario avere rassicurazioni dal Governo.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo ha già messo a disposizione della Commissione una nota integrativa dei dati contenuti nella relazione tecnica, recante informazioni di dettaglio sugli stanziamenti interessati presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché i necessari chiarimenti sui profili strutturali e organizzativi connessi al provvedimento in titolo, tali da non determinare aggravii di spesa.

Il presidente PESCO fa presente che nel parere, peraltro già espresso alla Commissione di merito, si dà conto ampiamente delle informazioni integrative e delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla adeguatezza

delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie all'attuazione del provvedimento.

Aggiunge che eventuali miglioramenti al testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, potranno essere considerati in sede di valutazione degli emendamenti.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'esigenza di un supplemento istruttorio sugli elementi critici da ultimo emersi, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta è stato accantonato l'esame dell'emendamento 2.13.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari della proposta risulta ancora in corso, anche in vista della possibile presentazione di una riformulazione dell'emendamento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare – anche attraverso apposita relazione tecnica – gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che introducono un'ulteriore finalizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione bio-

logica istituito dall'articolo 9. In particolare, occorre acquisire elementi circa la quantificazione degli oneri connessi alla nuova finalizzazione e circa l'adeguatezza della copertura rappresentata dalle risorse del Fondo. In riferimento alle proposte 18.0.6 e alle analoghe 18.0.7 e 18.0.8, che introducono una delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, rappresenta che, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, l'avviso del Governo non può che essere contrario. Con riguardo alle proposte 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, si dichiara d'accordo con la valutazione del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla posizione del Governo in merito agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che non sembrano in realtà presentare criticità di natura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che, considerato che le proposte in questione ampliano le competenze del Fondo istituito con il provvedimento in titolo, risulta necessario verificare, mediante una specifica relazione tecnica, l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista e la sostenibilità delle ulteriori funzioni attribuite.

Il presidente PESCO (*M5S*) dopo aver fornito ragguagli al senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sulla consistenza del Fondo quale è desumibile dalla relazione tecnica relativa al testo, osserva che la Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere il parere, qualora debba pervenire, nel frattempo, la relazione tecnica sulle proposte emendative in discussione.

Formula quindi, alla luce indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) nel reputare insoddisfacenti le motivazioni fornite dal Governo, che non giustificano la prospettata valu-

tazione negativa sugli emendamenti segnalati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di valutare, in particolare, le conseguenze per la finanza pubblica degli articoli 3 (istitutivo del piano nazionale della filiera del tartufo), 4 (recante l'istituzione del tavolo tecnico del settore del tartufo), 5 (sulla tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo), 7, comma 7 (ove si prevede l'equiparazione delle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi alle attività agricole connesse), 11 (disciplina della cerca e raccolta del tartufo), 13 (abilitazione alla raccolta dei tartufi), 20 (in tema di controlli) e 22 (recante disposizioni finanziarie e istituzione della tassa di concessione regionale).

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza, asserita nella relazione tecnica, di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di cooperazione di cui all'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo, con riguardo alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*. Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo

le parole: «pari a», con le seguenti: «valutato in», al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede chiarimenti sui criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, quantificate – nella relazione tecnica – in base al costo unitario di un volo di andata e ritorno per la Corea pari a euro 552. Chiede quindi conferma di quanto asserito nella relazione tecnica in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, con particolare riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti, di cui al relativo paragrafo 3, lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*. Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: «pari a», con le seguenti: «valutato in», al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di dare riscontro ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) Giulia LUPU ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione di essersi attivato presso il Governo affinché fornisca i dovuti elementi istruttori sui provvedimenti inseriti già da tempo all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai disegni di legge in materia sanitaria.

Comunica inoltre che, su designazione della Presidenza del Senato, parteciperà alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, programmate a Bruxelles i prossimi 18 e 19 febbraio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) chiede al Governo se si intenda rendere non vincolante per i Comuni l'applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il sottosegretario GUERRA si riserva di fornire, all'esito dei necessari approfondimenti, le informazioni richieste.

Il presidente BAGNAI avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. 1149-B, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e che il relatore sarà il senatore Saviane.

Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno dei lavori delle prossime sedute con l'esame in sede redigente di tale disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato l'attesa delle famiglie coinvolte e il generale consenso espresso sul testo dalle varie forze politiche, auspica che l'*iter* del provvedimento sia particolarmente veloce. Evidenzia, inoltre, che l'unica modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'auspicio del senatore Saviane, sottolinea comunque che si dovranno attendere i vincolanti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Esame e rinvio)

Il relatore FENU (*M5S*) introduce il provvedimento, che reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Dopo essersi soffermato sulle sue finalità e aver evidenziato le caratteristiche della misura adottata, che si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, passa all'esame del testo.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, venga riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo e ne disciplina le relative modalità operative. I redditi per cui spetta tale trattamento sono quelli di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati, nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020; inoltre, è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Il relatore richiama quindi i contenuti dell'articolo 3, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplina il cosiddetto «bonus 80 euro». L'articolo precisa inoltre la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, l'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, e individua le relative coperture, mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, a partire dall'Ufficio parlamentare di bilancio, i sindacati, l'ordine dei commercialisti.

Interviene incidentalmente il sottosegretario GUERRA, che condivide la scelta di svolgere degli approfondimenti, ma invita la Commissione, in considerazione del carattere d'urgenza del provvedimento, a procedere celermente e a tenere in considerazione anche le esigenze istruttorie della Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore Fenu.

Il presidente BAGNAI invita i Gruppi a trasmettere in tempi brevi i nomi dei soggetti da audire e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*), nel condividere, in astratto, ogni intervento volto a ridurre le aliquote fiscali e a rendere il fisco più semplice, equo e meno aggressivo, denuncia che la misura individuata dal provvedimento è rivolta solo ai lavoratori dipendenti e discrimina così le partite IVA, i professionisti e gli imprenditori, ossia proprio coloro che svolgono un'azione propulsiva alla crescita dell'economia. A suo parere una iniziativa simile, non essendo trasversale all'intero mondo del lavoro, manca di equità e quindi, pur parzialmente condivisibile, rischia di istituzionalizzare l'evasione di Stato.

Il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del senatore De Bertoldi, lamenta in premessa che il provvedimento, pur positivo per la riduzione del carico tributario su determi-

nati lavoratori, manchi di coraggio. Con riferimento alla politica fiscale sul lavoro dell'attuale maggioranza, contesta la scelta di modificare la *flat tax* per le partite IVA fino a 65.000 euro e di abolire quella per le partite IVA con ricavi o compensi da 65.001 a 100.000 euro, nonché l'incapacità di varare una riforma complessiva. Le stesse misure contenute nel decreto in esame prevedono, fino ad una certa soglia di reddito, un modesto aumento del cosiddetto «*bonus Renzi*» (che peraltro viene erogato tenendo conto solo del reddito individuale e non di quello familiare), e al di sopra di quella soglia e fino a 40.000 euro, un aumento delle detrazioni, senza avere alcun carattere strutturale. Inoltre, ritiene che le misure previste evidenzino una mancata conoscenza del mercato del lavoro, nonché della distribuzione dei lavoratori nell'ambito delle famiglie italiane, che ormai presentano al loro interno sia lavoratori dipendenti sia partite IVA, con il rischio così di rendere l'intervento a saldo zero, se non negativo.

Certamente apprezza ogni forma di riduzione della pressione fiscale, ma giudica rischiosa la spaccatura sociale provocata dall'iniziativa del Governo, che sembra confermare un accanimento ideologico nei confronti dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, che sono già in grande difficoltà.

Evidenzia quindi la necessità di una riforma fiscale generale che riguardi tutti i lavoratori e i pensionati e anticipa la disponibilità del proprio Gruppo a una discussione sul tema, nella speranza che gli interlocutori si presentino senza pregiudizi e mostrino attenzione nei confronti delle proposte che verranno presentate e che sono state elaborate con la collaborazione di innumerevoli professionisti.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) contesta la scelta di escludere dai benefici previsti dal provvedimento in esame, non solo i pensionati, ma anche e soprattutto i lavoratori autonomi. A suo parere, tale scelta conferma la scarsa considerazione mostrata nei loro confronti da precedenti Governi, che li hanno sempre considerati come contribuenti dai quali ottenere il massimo possibile delle entrate fiscali. Ricorda peraltro che il regime dei minimi che li riguarda, a meno di ulteriori proroghe, scadrà il 31 dicembre del 2020.

In conclusione, critica la scelta di concedere le detrazioni sulla base di un complicato calcolo matematico, che a suo parere testimonia l'incapacità di procedere verso una sempre più necessaria semplificazione del fisco.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) non condivide le critiche espresse nel corso del dibattito e rivendica invece la coerenza mostrata dalla maggioranza, che ha tenuto fede a quanto previsto dalla legge di bilancio. Ripercorre quindi la storia di alcune misure di politica sociale e del lavoro del passato, come l'assunzione di giovani presso le Pubbliche amministra-

zioni, o di redistribuzione del reddito, come nel caso della concessione del «bonus Renzi», e invita la Commissione a dare valore alla scelta fatta con il provvedimento in esame. L'obiettivo è certamente quello di liberare ulteriori risorse dal bilancio dello Stato, di ottenerne di nuove dalla lotta all'evasione, per rendere strutturali alcune misure attualmente in vigore, ma occorre sempre tenere presente la necessità in investimenti, in prevenzione dal rischio idrogeologico e in edilizia scolastica per evitare di affrontare nuove tragedie con costi insopportabili in termini di vite umane.

In conclusione esprime grande soddisfazione per lo sforzo del Governo e giudica comunque soddisfacenti le disponibilità economiche individuate.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 788, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79 e 1287, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) richiama brevemente i principali contenuti dei disegni di legge n. 79 e n. 1287 e, conclusivamente, propone di congiungere il loro esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 788.

Conviene la Commissione.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) si riserva inoltre di predisporre e sottoporre alla Commissione un testo che raccolga gli elementi più rilevanti del disegno di legge n. 788, accompagnati da alcune misure previste dagli altri due disegni di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che era stato convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il presidente BAGNAI informa che i Gruppi hanno già comunicato i soggetti da ascoltare e preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il relativo calendario.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Roberto Cicutto a Presidente della Fondazione «la Biennale di Venezia» (n. 44)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Esame. Parere favorevole)

La senatrice GRANATO (*M5S*) propone di svolgere l'audizione del candidato del Governo.

Sulla proposta della senatrice Granato interviene il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), che si dice assolutamente contrario, non comprendendo le ragioni della richiesta e sottolineando come la Commissione non abbia proceduto in tal senso in precedenti occasioni.

Il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere legittima la richiesta avanzata dalla senatrice Granato, ritiene più opportuno procedere con la votazione del parere, sottolineando la piena esaustività del *curriculum* del candidato del Governo, e svolgere l'audizione successivamente alla nomina.

Al senatore Barbaro si unisce il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*).

Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) e il senatore IANNONE (*FdI*) ritengono preferibile procedere con la votazione del parere e programmare un'audizione del Presidente della Fondazione «La Biennale di Venezia» in un momento successivo alla nomina.

La senatrice GRANATO (*M5S*) si rimette alle indicazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE prende quindi atto che è emerso un orientamento condiviso volto a procedere nella seduta odierna con la votazione del parere al Governo sulla proposta di nomina in titolo e a programmare quanto prima, come sollecitato dalla senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), l'audizione del presidente della Fondazione in titolo, una volta perfezionata la procedura di nomina.

Convieni la Commissione.

La relatrice IORI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Francesca ALDERISI (*FIBP-UDC*), Luisa ANGRISANI (*M5S*), BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), Lucia BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*), CANGINI (*FIBP-UDC*), Margherita CORRADO (*M5S*), Danila DE LUCIA (*M5S*), GIRO (*FIBP-UDC*), Bianca Laura GRANATO (*M5S*), IANNONE (*FdI*), Vanna IORI (*PD*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MOLES (*FIBP-UDC*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Loredana RUSSO (*M5S*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Orietta VANIN (*M5S*) e VERDUCCI (*PD*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 18 voti favorevoli, un voto contrario e un astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo e sugli emendamenti

ad esso riferiti; segnala che sull'emendamento 2.13 il parere della Commissione bilancio è sospeso.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) presenta riformulazioni per gli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.12, pubblicate in allegato, volte a superare il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) preannuncia la presentazione di una o più proposte di modifica al provvedimento in titolo; propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.1 (testo 2)

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»;*

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.4 (testo 2)

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51 – (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 148.708 euro per l'anno 2020 e a 223.063,69 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

per 148.708 euro per l'anno 2020 e 223.063,69 euro annui a decorrere dal 2021.».

2.12 (testo 2)

SBROLLINI, FARAONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«I-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che è appena pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato alla seduta già prevista per domani mattina, al fine di avere il tempo di prendere visione del parere suddetto, approvato dalla 14^a Commissione solo pochi minuti fa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (*M5S*) illustra lo schema in esame che recepisce la direttiva (UE) 2018/654, con la quale sono state introdotte modifiche alla disciplina vigente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli per il trasporto di persone e merci, al fine di superare taluni aspetti problematici del quadro normativo emersi a seguito della valutazione *ex post* svolta su di esso dalla Commissione europea.

La direttiva (UE) 2018/654 ha novellato la direttiva 2003/59/CE, che stabilisce le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti, nonché, per coordinamento, la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida.

Conseguentemente, lo schema di decreto legislativo in esame interviene sul decreto legislativo n. 286 del 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/59/CE, e sul codice della strada, in relazione a taluni aspetti della disciplina delle patenti di guida.

In particolare, l'articolo 1 dello schema novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 per ampliare gli obblighi di qualificazione, attualmente previsti solo per i conducenti che effettuino professionalmente il trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, ed ora estesi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda tali categorie di patenti,

indipendentemente dallo svolgimento dell'attività professionale di trasporto.

L'articolo 2, novellando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286, adegua alla direttiva l'ambito di applicazione della normativa, stabilendo che la qualificazione è obbligatoria per i cittadini italiani, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e per i cittadini di un Paese terzo dipendenti o impiegati presso un'impresa stabilita in uno Stato membro.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286, al fine di rendere più precise le definizioni delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa.

Con l'articolo 4 viene confermato l'obbligo di rinnovare ogni cinque anni la qualificazione mediante la frequenza di un apposito corso di formazione, che consenta al conducente il perfezionamento delle conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento, oltre che alla sicurezza stradale come già previsto nella formulazione vigente dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286, anche alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. Le modalità di organizzazione e il contenuto dei corsi di formazione sono indicati nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 286, anch'esso novellato dallo schema in esame.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 per precisare meglio le disposizioni circa il luogo di svolgimento della formazione. In particolare, i corsi di formazione iniziale e periodica devono essere frequentati in Italia sia dai conducenti che siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ed abbiano stabilito in Italia la residenza anagrafica o la residenza normale, vale a dire dimorino in Italia per almeno 185 giorni l'anno, sia dai conducenti che siano cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa di autotrasporto con sede in Italia.

L'articolo 6 contiene modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 in relazione al codice unionale da apporre sulla patente di guida per comprovare il conseguimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Prevede in particolare il riconoscimento della validità, fino al loro termine di scadenza, degli attestati privi dell'indicazione del codice unionale, che siano stati rilasciati prima del 23 maggio 2020.

L'articolo 7 introduce un nuovo articolo 22-*bis* nel decreto legislativo n. 286, con il quale si stabilisce che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite una specifica rete informatica gestita dalla Commissione europea.

L'articolo 8 apporta modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo n. 286 per aggiornare i programmi dei corsi per la qualificazione iniziale e la formazione periodica nonché il modello della carta di qualificazione.

L'articolo 9 introduce nel codice della strada un nuovo articolo 116-*bis* nel quale viene disciplinato lo scambio di informazioni tra Stati mem-

bri in materia di patenti di guida, attraverso la rete informatica già prevista della legislazione vigente.

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e l'articolo 11 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra lo schema in esame che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che, come le direttive recepite con gli atti del Governo n. 139 e n. 140, dei quali la Commissione ha già avviato l'esame, è stata adottata dopo che il controllo sull'adeguatezza della normativa europea vigente in materia di sicurezza del trasporto marittimo ha evidenziato l'esigenza di un suo aggiornamento. In questo caso, il settore di intervento è quello relativo alle modalità di conteggio, registrazione e comunicazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'Unione europea. L'obiettivo è facilitare, grazie allo sviluppo dei nuovi sistemi tecnologici per il monitoraggio del traffico navale e la trasmissione delle informazioni, quali il SafeSeaNet e l'interfaccia unica nazionale (PMIS), l'accessibilità alle informazioni sulle persone presenti a bordo delle navi passeggeri da parte delle autorità competenti in caso di necessità, ed eliminare, nel contempo, le duplicazioni degli obblighi di comunicazione che attualmente gravano sugli operatori.

Con lo schema in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), si procede quindi al recepimento della direttiva e al coordinamento delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno con le novità introdotte. In particolare, lo schema prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 13 ottobre 1999, con il quale era stata recepita la precedente direttiva 98/41/CE sulla registrazione dei passeggeri a bordo delle navi, e modifica il decreto legislativo n. 195 del 2005, con il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, che ha tra l'altro introdotto il sistema di identificazione automatica delle navi (AIS).

Lo schema si compone di 14 articoli.

Gli articoli 1 e 2 indicano l'oggetto e le finalità del provvedimento e chiariscono le definizioni utilizzate.

L'articolo 3 specifica che il decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione delle navi militari e da trasporto truppe, delle unità da diporto e delle unità che operano esclusivamente nelle acque portuali o nelle acque navigabili interne.

L'articolo 4 prevede che il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri sia effettuato prima della partenza della nave e che, sempre prima della partenza, il numero venga comunicato al comandante nonché dichiarato nell'interfaccia unica nazionale, vale a dire nel sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali (PMIS) previsto dalla direttiva 2010/65/UE, che è recepita nell'ordinamento interno dall'articolo 8, commi 10-17, del decreto-legge n. 179 del 2012. Nei soli casi che verranno individuati con provvedimento del Comando generale delle Corpo delle Capitanerie di porto, il numero delle persone a bordo è invece comunicato all'autorità designata per il soccorso marittimo per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) presente sulla nave.

L'articolo 5 prevede poi che le navi in partenza da porti nazionali che effettuino viaggi per i quali il primo scalo sia ad una distanza superiore alle venti miglia debbano registrare talune informazioni sui passeggeri a bordo, da dichiarare nell'interfaccia unica nazionale. Tra tali informazioni figura anche l'indicazione della nazionalità, dato che può essere particolarmente significativo nella gestione delle emergenze e dei soccorsi. Su richiesta del passeggero può inoltre essere registrata anche l'indicazione delle cure e dell'assistenza speciali necessarie in caso di emergenza. Rispetto alla normativa vigente, in linea con la direttiva, le novità introdotte dallo schema consistono quindi nella sostituzione dell'obbligo per le società di navigazione di conservare esse stesse i dati relativi ai passeggeri con quello di curarne la trasmissione mediante sistemi informativi esistenti.

Con l'articolo 6 vengono specificati gli obblighi delle società che gestiscono le navi da passeggeri, anche in riferimento alle navi battenti bandiera italiana, provenienti da un porto situato fuori dall'Unione e alle navi battenti bandiera extra europea che approdino in un porto nazionale. È inoltre esplicitato l'obbligo per ogni società di designare un addetto alla registrazione dei passeggeri, responsabile della trasmissione dei dati secondo quanto indicato nei precedenti articoli.

L'articolo 7 disciplina dettagliatamente la possibilità che vengano concesse deroghe ed esenzioni rispetto alle previsioni generali introdotte.

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, dettano disposizioni sulla registrazione dei dati e disciplinano l'obbligo di informarne i passeggeri, con apposite indicazioni sul biglietto.

L'articolo 10 pone in capo all'autorità marittima il compito di controllare il rispetto delle disposizioni introdotte e di accertarne le eventuali violazioni.

L'articolo 11 delinea le sanzioni da applicare. Rispetto alla normativa vigente si tratta di una novità: la precedente direttiva europea sulla materia

(direttiva 98/41/CE), come già evidenziato, era infatti stata recepita in via amministrativa con un decreto ministeriale, senza pertanto prevedere l'adozione di sanzioni. Peraltro, l'introduzione di un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo è uno dei criteri di delega indicati all'articolo 18 della legge di delegazione.

L'articolo 12 disciplina il trattamento dei dati personali raccolti, specificando innanzitutto che la società di navigazione è tenuta a conservarli per il tempo necessario alle finalità del decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale.

Con l'articolo 13 vengono apportate talune modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 196 del 2005.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede che le modalità tecniche e operative per la trasmissione dei dati da parte delle società di navigazione siano definite con un decreto ministeriale da adottare entro il 20 dicembre 2023. Fino a tale data, la continuità nella comunicazione delle informazioni sulle persone presenti a bordo delle navi può essere garantita attraverso i sistemi di registrazione attualmente in uso.

In allegato allo schema è stato trasmesso alle Camere il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, contenente varie osservazioni e una condizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 139**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139),

premessi che:

– il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

– lo schema di decreto individua nelle navi ro-ro da passeggeri e nelle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite a servizi di linea tra porti nazionali o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo, l'ambito di applicazione della disciplina introdotta;

– l'articolo 3 introduce un sistema di ispezioni preliminari all'avvio del servizio di linea, secondo le procedure indicate nell'Allegato II, e volte ad accertare la sussistenza dei requisiti specifici elencati nell'Allegato I, mentre l'articolo 4 individua le eccezioni a tali obblighi, funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di linea;

– con l'articolo 5 si introduce un sistema di ispezioni periodiche. In particolare si prevede che l'autorità competente locale esegua ogni anno un'ispezione relativa ai contenuti dell'Allegato II, eventualmente sostituibile dall'ispezione pre-avvio, e un'ispezione durante lo svolgimento del servizio. Si prevede inoltre che venga effettuata un'ispezione ogni volta che l'unità navale subisce riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure nel caso sia intervenuto un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, qualora le ispezioni precedenti abbiano evidenziato la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, l'autorità può decidere di dispensare l'unità navale di una nuova ispezione;

– all'articolo 8 si dispone che le spese connesse alle ispezioni nel caso in cui le carenze riscontrate diano luogo a un provvedimento di fermo, nonché i costi relativi alla sosta in porto, siano a carico della società di gestione;

– con l'articolo 11 si provvede ad adeguare il decreto legislativo n. 53 del 2011 alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2110 alla direttiva 2009/16/CE;

– nelle disposizioni transitorie, all'articolo 14, si prevede che fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 dello schema, rimangano in vigore le tariffe stabilite dalla normativa vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/810-918-933NT/1/9 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.3, dedicato alla valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati, e 1.4.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, dedicato alla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1 sulla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 2.1, concernente il cane da tartufo, e 2.2, che, tra l'altro, inserisce nel testo la dizione di «cavatore».

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1 sul termine per l'adozione del Piano nazionale della filiera del tartufo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 4.4 sulla composizione e le modalità di nomina del Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3 concernenti la composizione del Tavolo tecnico del settore del tartufo e la tempistica per l'adozione del relativo decreto ministeriale.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, dedicato alla definizione e alla composizione del Tavolo tecnico del tartufo.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, che integra i compiti attribuiti al Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.6, che prevede un piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi; illustra poi l'emendamento 5.8, con cui viene corretto un refuso, nonché l'emendamento 5.10, concernente le deroghe alle limitazioni previste relativamente al riconoscimento di tartufo naturale controllata.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.5, diretto a precisare che le organizzazioni professionali agricole prese in considerazione devono essere quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.11, concernente i soggetti titolati ad avanzare le istanze di riconoscimento di tartufaia controllata.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.3, che affronta una questione definitoria particolarmente importante.

Illustra poi l'emendamento 7.9, diretto a precisare che le tabelle relative alle tartufaie non sono sottoposte a tassa di registro.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.10, che richiama esplicitamente la normativa vigente sui diritti di uso civico.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 7.2, concernente i terreni abbandonati o incolti.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 8.2, diretto a sopprimere una norma sul riconoscimento delle tartufaie coltivate.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1, che prevede l'obbligatorietà della tabellazione di alcune tartufaie coltivate.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 9.5, diretto a prevedere la procedura di riconoscimento e revoca delle tartufaie controllate.

Gli emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 12.1, concernente le tipologie di attrezzi utilizzabili per la cerca e la raccolta dei tartufi; illustra inoltre gli emendamenti 12.2 e 12.3, che sopprimono alcune parti del testo.

Illustra infine l'emendamento 12.11, dedicato ai tartufai professionali e ai raccoglitori in via occasionale dei tartufi.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 12.10, diretto a sopprimere una disposizione concernente i tartufai professionisti e quelli occasionali. Illustra inoltre l'emendamento 12.5, che prevede un limite di raccolta giornaliera massima di tartufo per i tartufai abilitati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 12.4, recante la definizione di tartufai hobbisti, tartufai commerciali occasionali e tartufai professionisti.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 13.5, diretto ad ampliare le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 13.3, che prevede l'obbligatorietà di un corso di formazione.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.7, con il quale si prevede l'istituzione di un registro dei «custodi dei boschi da tartufo».

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.6, che prevede la frequenza di un corso di formazione professionale per ottenere la qualifica di custode del bosco.

L'unico emendamento riferito all'articolo 14 è dato per illustrato.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 15.1, che prevede due periodi di fermo biologico nazionale derogabili esclusivamente con decreto ministeriale. Illustra inoltre l'emendamento 15.2, che sopprime la disposizione sul calendario di raccolta riferito alle tartufaie coltivate.

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 16.7, diretto a prevedere che il tartufo fresco confezionato debba contenere nell'etichetta l'indicazione del comune di origine della specie e della provincia di raccolta.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 16.2, 16.8 e 16.9, contenenti alcune precisazioni riguardo alla trasformazione e alla commercializzazione dei tartufi.

Illustra poi l'emendamento 17.1, finalizzato ad indicare nell'etichetta la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto nell'alimento.

Illustra quindi l'emendamento 18.1, che prevede l'obbligo per il tartufaio di dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 18.5, che prevede che il tartufaio deve dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 18.3 avente contenuto analogo a quello del precedente emendamento 18.5.

L'unico emendamento riferito all'articolo 19 è dato per illustrato.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 21.2, che introduce una sanzione per la mancata esibizione dei titoli di raccolta in fase di controllo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 22.2, concernente il contributo ambientale che abilita alla ricerca dei tartufi su tutto il territorio nazionale.

Illustra poi l'emendamento 23.3, che introduce una procedura semplificata per il riconoscimento di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 23.1, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP e IGP.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 23.2, sull'adozione di marchi di qualità DOP e IGP applicati al tartufo nazionale.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra infine l'emendamento 25.1, concernente l'applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sull'affare assegnato in titolo, ricordando che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria; pertanto si è reso necessario, da parte di questa commissione, dedicare particolare attenzione alla già menzionata filiera, al fine di valutare le criticità e proporre interventi a favore.

L'allevamento del bufalo rappresenta una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e, specialmente, per le regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. In regione Campania è allevato il 74 per cento del patrimonio bufalino italiano che, secondo stime riportate da diversi ricercatori e confortate da dati delle ASL operanti sul territorio, si aggira su circa 400.000 capi. Tale allevamento presenta tuttora un *trend* positivo e su esso molti imprenditori continuano ad investire. Dall'elaborazione dei dati relativi alla consistenza della popolazione bufalina e da stime rilevate, tenendo conto della produzione di latte pro-capite, si calcola che la quantità di mozzarella di bufala prodotta in Italia si aggira,

per le aziende della sola zona del DOP, sui 400.000 quintali per anno. Nonostante le vicissitudini legate alle problematiche igienico-sanitarie di alcune province dell'area del DOP, il mercato della mozzarella di bufala campana DOP ha fatto registrare in questi ultimi anni un incremento della richiesta che ha portato ad un aumento del prezzo della mozzarella e di conseguenza del latte. Più in dettaglio per ciò che attiene una seppur di larga massima attesa in termini di impatto sul territorio, le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore, fatto pari a 100 il totale di occupati in agricoltura e zootecnia attivi nelle aree DOP della mozzarella di bufala campana (MBC), è stimabile di poco superiore al 5 per cento. Un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento ed addirittura dell'1 per cento in Lombardia. La filiera bufalina, in considerazione esclusiva delle produzioni DOP in essa realizzate, ovvero MBC, ha un valore di fatturato industriale, non considerando per esso il ricarico da parte delle strutture di commercializzazione, in misura di 450,00 milioni di euro. Infatti, dai dati riportati dal Consorzio della mozzarella di bufala campana DOP si evidenzia un *trend* in continua crescita della produzione di mozzarella che a partire dal 1993 è stato mediamente dell'1,44 per cento annuo, con un fatturato che impegna circa 20.000 addetti, 1.850 allevamenti, circa 130 caseifici industriali. Più in dettaglio, il fatturato della produzione di MBC è al terzo posto tra le produzioni DOP nazionali di formaggi, precedute, con valori tuttavia ben superiori, solo dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano. Una produzione dunque di grande rilievo, crescente se si pensa al ruolo del marchio DOP nei consumi alimentari di qualità, che tuttavia, a causa delle problematiche registrate nella filiera, non ultime quelle connesse alla qualità ed alla sicurezza del prodotto, ha accusato significative flessioni. Tra il 2007 ed il 2008, infatti, mentre il totale dei prodotti DOP facevano registrare una crescita nel fatturato industriale – dunque non considerando l'intermediazione commerciale – del 5,39 per cento, il mercato della MBC faceva registrare una flessione dell'8,29 per cento legata alle vicissitudini dell'emergenza diossina e rifiuti in Regione Campania. Una flessione ancora maggiore si è, inoltre, registrata nei quantitativi, che hanno fatto registrare un -11,94 per cento. La suddetta flessione è stata recuperata negli anni successivi a fronte dell'aumento dei controlli e della marginalizzazione del fenomeno inquinamento da diossine del territorio campano. Da una analisi finanziaria effettuata attraverso la valutazione dei dati ISTAT, dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Specie Bufaline (ANASB) e del Consorzio mozzarella di bufala campana DOP emerge che l'intero comparto bufalino (allevamento e trasformazione) si attesta su circa il 18 per cento del PIL campano. Se a questo si aggiunge tutto l'indotto che muove il comparto bufalino in Campania, caratterizzato da parte dei Servizi quali il commercio, la parte industriale legata al funzionamento dei caseifici e all'assistenza tecnica, alla ricerca e ad altre attività, è possibile affermare che

l'incidenza dell'indotto bufalino sul PIL campano salga a valori di circa il 25 per cento. In definitiva il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera. Per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso, per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partono dalla sanità e selezione degli animali, anche attraverso il ricorso a tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente. Tutto ciò, unitamente a sistemi di controllo che utili ad impedire le frodi, favorirebbe la commercializzazione del prodotto trasformato e la ricchezza del comparto.

La sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore. Il problema delle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresenta, inoltre, un grave rischio per la salute umana. Il controllo nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in linea con i tempi previsti dalla norma a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone «difficili», che fanno registrare una densità di allevamento per km² molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi. La particolare disposizione degli allevamenti in alcuni comuni di Terra di Lavoro (Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Castelvolturo, Canello e Arnone, Casale di Principe), in cui sono presenti in maniera contigua aziende con elevati numeri di capi, favorisce la trasmissione delle suddette patologie in quelle stalle in cui non vengono applicate, in maniera corretta, le misure di biosicurezza. A conferma di questo dato è l'osservazione che aziende gestite in maniera professionale, che fanno dell'innovazione e della tecnologia un'attività importante, e in cui si fa molta attenzione alle misure di biosicurezza, non vengono colpite dalle suddette patologie e risultano da anni ufficialmente indenni nonostante siano ubicate in quegli stessi territori considerati ad alto rischio.

Ciò testimonia che il reale problema non è rappresentato solo dal rispetto e dalla periodicità dei controlli sanitari in allevamento, ma soprattutto dalla capacità gestionale degli imprenditori.

Relativamente agli abbattimenti e quindi all'incidenza della brucellosi e della tubercolosi bufalina il dato va letto in maniera asettica e con interpretazioni non allarmistiche. Infatti, se valutiamo il numero di soggetti abbattuti per le suddette patologie e li riferiamo alla popolazione bufalina campana, la percentuale di abbattimenti si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione. Se stimiamo i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta, a prima vista, più impattante. Se i dati vengono letti nella provincia di Caserta in cui il problema brucellosi risulta più cogente, si os-

serva il 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono), con una prevalenza attuale del 5,9 per cento. Tutto questo emerge dal controllo sanitario finora assicurato del 100 per cento del patrimonio bufalino in regione Campania. Pertanto grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *task force* messa in campo dalla regione Campania le patologie risultano sotto controllo.

In definitiva, per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera è fondamentale assicurare la salute degli animali anche attraverso la gestione ed eradicazione delle principali zoonosi.

In particolare, sul tema dell'eradicazione della tubercolosi e brucellosi bufalina sono stati auditi diversi esponenti di enti pubblici quali l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università degli studi di Napoli, Federico II. Da queste audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne. Infatti, l'eradicazione delle malattie zoonosiche porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti. Il sistema della intradermoreazione è il metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso, e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon. L'impiego delle due metodiche, oltre ad evitare eventuali frodi, permette un'accelerazione dei piani di eradicazione. Il ricorso al gamma interferon, infatti, permette in tempi sempre più brevi di eliminare i cosiddetti capi sospetti. Oggi questo sistema è riconosciuto a livello nazionale, europeo e mondiale, ed è utilizzato senza tema di smentita. Continuare a discutere sull'identificazione della tipologia dei capi ammalati e degli infetti e se sia il caso di abbattere o meno è qualcosa che prolunga i tempi di eradicazione e potrà favorire la diffusione della patologia portando ad un crescente numero di soggetti abbattuti. Le perplessità circa l'abbattimento di capi che al macello non presentano lesioni è insita nell'evoluzione della patologia. È fondamentale, infatti, evidenziare che la tubercolosi bovina è una malattia cronica e a differenza delle forme virali, che hanno un periodo di incubazione di pochi giorni o settimane, presenta un'incubazione di settimane o mesi. Identificare gli infetti, quindi, significa anticipare di mesi l'eliminazione del micobatterio tubercolare.

Infine, per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei pagamenti dei capi abbattuti, che rappresenta un fattore di criticità. Il ritardo con quale vengono rimborsati i capi macellati rappre-

senta, infatti, un freno per gli allevatori ad accettare i piani di eradicazione.

Nelle diverse audizioni allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano. Ma a tal proposito è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali di Napoli sull'uso del precedente piano vaccinale. Infatti il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata; pensare pertanto di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino. Infatti, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana. Si tratta infatti di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica ci impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*.

La brucellosi è una zoonosi, causata da batteri gram negativi appartenenti al genere *Brucella*. È presente in tutto il mondo, ma particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell'Asia centrale e in America Latina.

Questa patologia colpisce diverse specie animali, in particolare quelle di interesse zootecnico come bovini, suini, bufali ed ovicapri. I responsabili delle infezioni sono sei specie di batteri appartenenti al genere *Brucella*: *B. melitensis*, *B. abortus*, *B. suis*, *B. canis*, *B. ovis*, *B. neotomae*. I primi quattro sono in grado di contagiare anche l'uomo. La malattia rappresenta un importante problema di sanità pubblica per le infezioni umane ed è causa di gravi danni economici, particolarmente nelle aree agricolo-pastorali per le infezioni negli animali da allevamento.

Gli esseri umani possono contagiarsi attraverso cibi o bevande contaminati, per inalazione, oppure tramite piccole ferite sulla pelle. Di queste però sicuramente la prima è la via più comune, infatti la brucella è presente anche nel latte degli animali contagiati, e se questo non viene pastorizzato, o in caso di cross contaminazione, l'infezione passa agli esseri umani.

Relativamente agli animali di interesse zootecnico, e alla specie bufalina in particolare, *Brucella abortus* è il principale agente di brucellosi. La maggior parte dei bufali mediterranei (*Bubalus bubalis*, Linnaeus, 1758) viene allevata in Italia, ed in particolare circa il 70 per cento nella

regione Campania. Nonostante i programmi di eradicazione e controllo, la persistenza di infezione da Brucella (ceppi *Brucella abortus* 1 e 3) e l'alta prevalenza, avevano indotto un tempo le autorità europee ed italiane ad adottare una strategia di vaccinazione per tutelare la salute animale ed umana. Inizialmente il vaccino utilizzato nella lotta alla brucellosi nel bufalo fu il ceppo Buck 19 (1), il cui impiego aveva come inconveniente la produzione di anticorpi che interferivano con i test ufficiali utilizzati per la diagnosi della malattia. Per ovviare all'inconveniente si sviluppò dunque un vaccino alternativo, l'RB51, un mutante vivo ed attenuato di *Brucella abortus* rifampicina-resistente che si è dimostrato più sicuro del precedente mostrando interferenze trascurabili con la diagnosi sierologica. Ad oggi, nonostante i piani di abbattimento e di mirate profilassi vaccinali, la procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti è quella fissata dalla delibera di Giunta regionale n. 739 del 6 giugno 2006. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica e vengono abbattuti entro 15 giorni dalla notifica di positività. Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono considerati infetti e devono essere anche loro abbattuti nei termini previsti se provenienti da focolaio. A prescindere dai piani di eradicazione, è noto che la vaccinazione con l'RB51 non è innocua per gli esseri umani; infatti sono stati inizialmente segnalati numerosi effetti avversi nell'uomo associati a eventi accidentali, come ad esempio punture d'ago o contaminazioni di ferite infette. Inoltre, è comprovato il passaggio del vaccino negli essudati e nelle matrici alimentari, in particolare nel latte crudo soprattutto se vengono vaccinati animali adulti. Seppure ad oggi in Italia non sono riportati casi di eventi avversi associati alla presenza del ceppo RB51 nelle matrici alimentari per l'elevata temperatura cui viene sottoposta la mozzarella durante la trasformazione casearia, non si può escludere contaminazione dei processi di lavorazione e questo potrebbe rappresentare una grave criticità per la salute umana. In America, dove l'uso del vaccino nella bovina è da tempo routinario, sono presenti dati allarmanti; infatti nel 2017 la popolazione più di 19 Stati americani potrebbe essere stata potenzialmente esposta a ceppo di Brucella RB51 derivante dal consumo di latte crudo, non pastorizzato, proveniente da una azienda della Pennsylvania. Ad oggi, i casi accertati, ossia i pazienti nei quali è stato isolato l'RB51 nel sangue, sono 3 e la diagnosi non sempre è semplice perché i sintomi sono vari e simili a quelli dell'influenza, quindi febbre, mal di testa, mal di schiena e debolezza. Possono tuttavia manifestarsi anche pericolose infezioni al sistema nervoso centrale e in alcuni casi si hanno cronicizzazioni, caratterizzate da febbri ricorrenti, stati di affaticamento, dolori alle articolazioni. Per quanto riguarda la terapia in corso di brucellosi si prescrivono antibiotici, solitamente doxiciclina e rifampicina: questi vengono usati in combinazione per un periodo di 6 settimane, per evitare ricadute. Nei casi più gravi è necessario anche il ricovero ospedaliero. Come però detto precedentemente, l'RB51 è resistente alla rifampicina e questo rende complicata

la scelta del piano terapeutico. La *United States Animal Health Association* ha dunque ultimamente raccomandato la necessità del vaccino RB51 solo nelle aree in cui *Brucella abortus* non è endemica nella fauna selvatica. Anche la modifica delle attuali etichette dei vaccini RB51 per includere informazioni sulla possibile contaminazione del latte potrebbe migliorare la consapevolezza degli allevatori, delle aziende lattiero casearie e dei medici veterinari, poiché devono essere consapevoli che questo tipo di vaccinazione potrebbe rappresentare un rischio quando somministrata ad animali il cui latte è destinato a essere consumato non pastorizzato. Tutto ciò assume un'importanza fondamentale per quanto riguarda la prevenzione, perché ad oggi non sono ancora in commercio vaccini per gli esseri umani, ed il consiglio generale è quello di non consumare prodotti non pastorizzati, mentre per chi svolge un lavoro a rischio è opportuno l'utilizzo di misure protettive.

Inoltre, il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento UE 2016/429 e, precisamente al n. 134 che testualmente cita «I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella legislazione dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, per taluni tipi di prodotto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di controllo delle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il movimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla previsione di norme dettagliate sui movimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di controllo delle malattie adottate, sugli obblighi relativi alla certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali movimenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono».

In considerazione della pericolosità sulla salute umana del vaccino e della futura prospettiva di una compartimentazione dei prodotti di origine animale dell'area non indenne, non sarebbe consigliabile l'applicazione di piani vaccinali che potrebbero, tra l'altro, creare una circolazione del ceppo RB51 che potrebbe favorire l'applicazione fraudolenta di protocolli vaccinali non idonei e rischiosi per l'eliminazione del ceppo nel latte e in definitiva per la salute umana.

L'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio. Infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non appare necessario sollevare allarmismi, considerando

la normale fisiologia della specie. Infatti, come già indicato in premessa, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle. Poiché il tasso di rimonta nella specie bufalina è di circa il 15 per cento, necessitano solo circa 36.000 femmine per anno per assicurare la rimonta interna e le restanti, attraverso una politica di calmieratore dei prezzi, potrebbero sostituire i soggetti sottoposti ad abbattimento.

In conclusione, l'adozione di piani vaccinali risulta non consigliabile in quanto: si potrebbero avere risvolti negativi sulla commercializzazione verso altri Paesi del prodotto con conseguenti ricadute economiche e occupazionali; i tempi di eradicazione si allungerebbero di molto e senza la certezza di risanare; verrebbero penalizzati gli imprenditori che da anni sono impegnati in maniera seria per eradicare le patologie zoonosiche, perché tutto il territorio acquisirebbe la qualifica di Indenne e non Ufficialmente Indenne; nella filiera si creerebbero allevatori di serie B, quelli campani, e di serie A, quelli fuori Campania ma inclusi nel territorio del Disciplinare.

Relativamente alla tubercolosi il protocollo diagnostico attualmente utilizzato è dotato di elevata sensibilità ma è anche strutturato a tutela degli allevatori.

La regione Campania attraverso interventi mirati è intervenuta in maniera corretta nello sviluppo della filiera attraverso programmi che hanno interessato la tracciabilità del latte bufalino, l'adozione di piani di biosicurezza utili a scongiurare la trasmissione delle suddette patologie e, non ultimo, ha prodotto la delibera della Giunta regionale n. 207, approvata dal Ministero Salute, che ha dato la possibilità di essere più incisivi perché si basa sull'analisi del rischio, con capacità di interventi mirati e differenziati in base alle necessità criticità delle diverse aree territoriali di applicazione.

La biosicurezza è il problema vero su cui sono stati concentrati i massimi sforzi ed è su questo versante che si devono promuovere iniziative e finanziamenti da applicare alle aziende di tutto il territorio campano e non solo.

La selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare. Il sistema di controlli messi in atto secondo le norme dettate dal MIPAAFT, che consiste nella registrazione e gestione dei dati sulle performances produttive e riproduttive dei soggetti attraverso l'applicazione delle norme e degli standard stabiliti dall'ICAR (*International Committee for Animal Recording*) ha creato un notevole interesse nei Paesi in cui è allevata la specie. La correttezza dei dati registrati e la gestione ad un organo di controllo hanno posto le basi per una maggiore fiducia sul materiale genetico prodotto dal nostro Paese rispetto a quello di altri in cui i controlli risultano fiduciosi e dettati dagli stessi produttori di genetica. Il sistema di selezione genetica adottato fino ad oggi ha fatto crescere la produzione pro-capite e avviato in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria. In

questi ultimi anni però l'ANASB si è resa conto che l'aumento produttivo ha inevitabilmente determinato un effetto diluizione del latte, con una diminuzione della resa che contrastava con il prezzo del latte alla stalla. Infatti, è necessario precisare che il latte di bufala viene prodotto esclusivamente per la caseificazione, ragion per cui si rende necessario evitare che la produzione possa inficiare notevolmente la qualità del latte e quindi la resa casearia. Per i suddetti motivi a dicembre 2018 è stato approvato dall'ANASB il nuovo indice IBMI (Indice Bufala Mediterranea Italiana), che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici. Allo stesso momento RIS bufala (Ricerca innovazione e selezione per la bufala), riconosciuta dal MiPAAFT prima come struttura per la gestione del libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche e integrazioni e successivamente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi e all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto «fattore gamma» che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate.

Da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale. Quest'ultimo aspetto non è sicuramente secondario in quanto un'ulteriore fonte di guadagno per gli addetti deriva dalla commercializzazione di materiale genetico che potrebbe implementarsi anno per anno anche in considerazione degli eventi di trasformazione che stanno investendo diverse aree dedite all'allevamento di questa specie in cui la meccanizzazione delle attività agricole e la maggiore richiesta di proteine animali stanno facendo registrare una riduzione del bufalo Swamp (da lavoro) in bufalo River ed in particolare della razza Mediterranea, che può vantare le migliori prestazioni produttive tra l'altro registrate e certificate. Proprio per questi aspetti si rende necessario, nelle more di avere dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera.

L'approccio genomico, studiato dal Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Ateneo Federiciano di Napoli in collaborazione con l'associazione italiana allevatori (AIA) e Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, rappresenterà il futuro della genetica bufalina in quanto sarà possibile definire gli obiettivi selettivi preposti per ogni singola azienda partendo da basi scientifiche sicure definite da una corretta lettura del DNA. Proprio per questi aspetti si rende necessario, in attesa di dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera. A tal fine occorre certamente evitare semplificazioni nelle fasi di raccolta del dato in campo a detrimento dell'attendibilità delle stime del valore genetico o utilizzare approcci selettivi non adeguatamente supportati dalla

letteratura scientifica e non sufficientemente robusti. In particolare, bisogna mirare alla redditività dell'azienda bufalina legata ad una produzione di latte con caratteristiche casearie che giustifichino i prezzi alla stalla, alla longevità e all'efficienza riproduttiva. In definitiva risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale. Si ribadisce la necessità che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili.

La tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina» gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla. Nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti, probabilmente a causa del mancato apporto economico al sistema; il sistema è infatti tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'IZSM di Portici e alle poche risorse messe a disposizione della Regione Campania. Il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di risorse ad esso dedicato;
- b) interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
- c) rilascio condizionato della certificazione prevista dal DPR n. 54 del 1997 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità.

Il settore zootecnico rappresenta un punto cardine dell'economia mondiale ed italiana. Infatti, la crescita della popolazione mondiale, stimata a raggiungere oltre 9 miliardi di unità nel 2050, ed il maggior consumo di proteine di origine animale, hanno dato un forte impulso alle attività zootecniche negli ultimi anni. Tuttavia, se in passato era data particolare enfasi all'incremento produttivo, la visione degli ultimi anni si sta modificando totalmente, ponendo sempre maggiore attenzione al benessere animale ed alla sostenibilità ambientale. Gli allevamenti sono imputati per il loro impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici. La modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una «intensivizzazione» dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone. Inoltre, il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca maggiore del 17 per cento e con buon effetto ammendante) ed un incremento della produzione di liquame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca inferiore al 7 per cento e con scarso effetto ammendante). Da qui l'effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'in-

quinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami.

Il componente principale delle deiezioni zootecniche cui prestare attenzione per ridurre l'effetto impattante è sicuramente l'azoto. Proprio per tale motivo, a livello Comunitario sono state emanate una serie di regolamentazioni atte a controllare e ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque di falda. L'inquinamento da nitrati rappresenta una delle principali problematiche ambientali attualmente presenti, anche per gli importanti risvolti in termini di rischio per la salute umana. I nitrati sono dei composti azotati a base di azoto (N) e ossigeno (O), che sono in realtà pressoché innocui ed indispensabili per la crescita dei vegetali, in quanto le piante assorbono azoto dal terreno proprio sotto forma di nitrati e li metabolizzano, utilizzandoli per il proprio sviluppo. Tuttavia, in particolari condizioni ambientali (es. calore, pH acido, ecc.), i nitrati possono essere ridotti a nitriti, che rappresentano invece il reale problema.

La riduzione dei nitrati a nitriti può avvenire sia nell'ambiente esterno (terreno, acqua, alimenti, ecc.), sia nell'organismo umano. La tossicità dei nitriti risiede nella capacità che hanno di legarsi all'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno ai tessuti, che viene trasformata in metaemoglobina e non è più in grado di assolvere le proprie funzioni nell'organismo. Ne consegue scarsa ossigenazione dei tessuti e difficoltà respiratorie, che, soprattutto in alcune categorie di soggetti quali i neonati, può portare fino a morte per asfissia (*Blue baby syndrome*). Inoltre, i nitrati possono interagire con i succhi biliari a livello del colon, trasformandosi in un pericoloso agente cancerogeno, il metilcolantrene.

Ma ai nitriti è riconosciuto un altro importante effetto tossico. Questi infatti sono in grado di reagire con le ammine o gli aminoacidi, dando luogo alle nitrosamine, tra i più conosciuti agenti cancerogeni a livello mondiale. Queste ultime sono composti organici contenenti un gruppo nitroso, $-N=O$, legato all'azoto amminico.

La concimazione sistematica e intensiva dei suoli coltivati (con sostanze chimiche ma anche con i fertilizzanti naturali) causa un eccesso di nitrati nel terreno, nelle falde freatiche e negli alimenti (soprattutto frutta e verdura). Attraverso le acque di falda e i cibi, i nitrati giungono anche all'organismo umano, dove vengono trasformati in altri composti (nitriti, nitrosamine). Tali composti sono nocivi per la salute umana.

Va sottolineato che le ammine sono ubiquitariamente presenti in numerosi prodotti alimentari di origine animale, vegetale (ortaggi) e attraverso l'acqua potabile. Le eccessive concimazioni chimiche, che vengono effettuate in special modo per gli ortaggi coltivati in serra e nei suoli utilizzati per l'agricoltura intensiva al fine di sopperire alla carenza di sostanza organica per mancata concimazione naturale, rappresentano la principale causa di incremento di nitrati nei vegetali. Inoltre, l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati negli alimenti e nelle acque, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attra-

verso fenomeni di liscivazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. Per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso il DGR n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA). Infatti, si è passati dai circa 158.000 Ha, definiti nel 2003 e riportati dal DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e confermati, successivamente, con DGR n. 56 del 7 marzo 2013, agli attuali 316.470 Ha. L'aumento delle ZVNOA è avvenuto nonostante il perfetto pareggio tra l'azoto asportato con le colture cerealicole-foraggere, al netto delle colture orto-frutticole, e la quantità di azoto prodotto annualmente dall'intero patrimonio zootecnico campano, unitamente alle concimazioni con azoto minerale, organico e misto. Infatti, in un bilancio di azotato in campo, confrontando il quantitativo stimato di azoto asportato dalle colture foraggere, che risulta essere di circa 57,32 Kt/anno, con quello apportato con le concimazioni azotate di origine zootecnica (28,58 Kt/anno) e dai concimi organico, organico-minerale e minerale (10,35 Kt/anno), nonché gli apporti naturali di azoto (24,48 Kt/anno) si osserva un pareggio tra input e output di azoto.

Il suddetto incremento delle ZVNOA è stato registrato, principalmente in aree ad elevata vocazione zootecnica e/o impatto antropico. Infatti, in provincia di Napoli, dove è allevato circa il 5 per cento del patrimonio zootecnico campano il 78,6 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta vulnerabile. Tutto ciò lascerebbe supporre che l'eventuale trend crescente di azoto anche su corpi idrici sotterranei profondi con valori inferiori ai 50 mg di nitrati per litro possano essere attribuiti anche a cause non riconducibili all'agricoltura. Del resto, queste affermazioni sono in linea con quanto riportato sul sito www.campaniatrasparente.it dal piano di monitoraggio «Campania Trasparente» coordinato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici) e condotto in sinergia con altri enti di ricerca in cui si evidenzia, all'interno delle ZVNOA perimetrate con DGRC n. 726 del 05/12/2017, la presenza di aree con una netta prevalenza di livelli riscontrati nei pozzi agricoli e zootecnici inferiori ai 50 mg/l di nitrati, seppur riferiti ad un campionamento statico non periodico nel tempo. Infatti, è opportuno ricordare che la «Direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati. Le classi individuate dalla Commissione Europea e utilizzate dal tavolo tecnico istituito con D.G.R. n. 196 del 05.08.2016, nell'ambito della direttiva nitrati, per la valutazione della qualità delle acque sotterranee risultano solo indicative per attenzionare il programma di controllo e non per definire le ZVNOA. Il valore di 25 mg/l rappresenta un «valore guida» al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una

zona «a rischio di superamento del livello a breve termine». Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate. Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualità delle informazioni». Il monitoraggio operativo, invece, «è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno». Nonostante la presenza di nitrati nelle acque sotterranee risulti una criticità elevata, in quanto rappresenta una limitazione nel consumo umano della risorsa idrica, la Direttiva Europea sulle acque (2000/60/CE) e quella relativa alle acque sotterranee (2006/118/CE) stabiliscono il limite massimo di concentrazione di 50 mg/l di nitrati per stabilire la qualità dei corpi idrici sotterranei, tale limite recepito con il decreto-legge n. 30 del 16 marzo 2009 coincide con la concentrazione massima ammissibile per le acque destinate al consumo umano stabilito dal decreto-legge n. 31 del 2 febbraio 2001. Relativamente alle acque superficiali il documento riporta che delle «272 stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (*file shape: superficiali_agosto_2016*) risultano in stato eutrofico 74 stazioni», anche se «In merito invece al quadriennio 2012-2015, sia le acque di transizione sia le acque marino-costiere non presentano concentrazioni dei nitrati medie annue che superano i valori soglia; tuttavia, la rete regionale attivata nel 2013, strutturata secondo quanto richiesto dal DLgs 152/06, restituisce in alcuni casi per le acque di transizione una condizione di eutrofizzazione in relazione ai nutrienti (Fosforo totale)».

L'eutrofizzazione delle acque, ossia l'accumulo di alcuni principi nutritivi quali N e P, che possono essere responsabili della crescita algale e della conseguente diminuzione di ossigeno, può essere causata da vari fattori. In particolare, si riconoscono tre principali fonti di nutrienti che possono portare ad eutrofizzazione delle acque superficiali: scarichi urbani contenenti detersivi, rifiuti organici, etc; carichi agricoli e zootecnici, smaltiti direttamente nelle acque superficiali; carichi industriali, soprattutto nel caso di produzioni di fosfati, industrie alimentari, distillerie, ecc.

Risulta evidente che un ruolo predominante nel fenomeno è rivestito pertanto proprio dall'origine civile degli scarichi. È noto, infatti, che i reflui urbani non sempre vengono depurati in maniera corretta e immessi nei corsi d'acqua superficiali possono rappresentare i principali apportatori di azoto e fosforo e, quindi, rappresentare la principale causa di eutrofizzazione delle acque. Inoltre, il dosaggio dei nitrati nelle acque superficiali, condizione principale dell'aumento degli ettari di SAU (superficie agricola utilizzabile) a zone vulnerabili, che dalla rilevazione effettuata è passata dai circa 158.000 ettari a circa 316.470 ettari, risulta condizionato da diversi fattori ambientali e, principalmente, pedoclimatici. In particolare, una non corretta valutazione dei periodi di campionamento delle acque potrebbe aver rappresentato una condizione momentanea e non ripe-

tibile. Di fatti nei periodi estivi la riduzione della portata dei corsi idrici superficiali unitamente, in alcune aree, all'aumento della popolazione avrebbe potuto falsare i risultati ottenuti e, quindi, la definizione delle aree vulnerabili ai nitrati. L'identificazione dell'origine dei nitrati rappresenta una modalità di indagine corretta, in quanto, se l'aumento dei nitrati dosati nelle acque superficiali fosse di origine civile, la riduzione del carico bestiame per ettaro non apporterebbe alcun giovamento. Del resto, la popolazione campana si attesta su circa 6 milioni di abitanti a cui vanno aggiunti le persone che lavorano o studiano in Campania con residenza fuori regione, nonché l'elevato flusso turistico che giornalmente soggiorna o transita. Se si considera che la quantità di azoto prodotta dall'uomo è di circa 1 Kg/anno/abitante, la sola popolazione residente in Campania contribuisce a produrre circa 6Kt di azoto/anno, che da sola rappresenta il 20 per cento dell'azoto prodotto in Campania; a questo bisogna aggiungere la quantità di azoto dei non residenti e delle attività antropiche testimoniata anche dai livelli di fosforo registrati nel periodo di monitoraggio nelle acque superficiali. Giuseppe Cacopardi e Daniela Quarato (rispettivamente Direzione generale per lo sviluppo rurale, Ministero politiche agricole alimentari e forestali e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) riportano che «L'Italia è in grado di dare un contributo importante alla revisione del quadro normativo europeo mirato all'analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, e alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, al fine di evidenziarne definitivamente la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento. Per tali valutazioni Ispra e le Arpa coinvolte nel progetto hanno sviluppato un indice idoneo a determinare una scala di pericolosità per gli acquiferi in riferimento alle diverse sorgenti di nitrati che insistono sul territorio. Sono stati effettuati i campionamenti di acque superficiali, profonde, sorgenti (civile, zootecnico bovino e suino) e dei suoli, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Dagli studi è emerso chiaramente che il contributo prevalente all'inquinamento da nitrati non è certamente quello del settore agricolo e che l'azione di riequilibrio ambientale dovrebbe coinvolgere il controllo di tutte le fonti civili e industriali. Inoltre, la fissazione di limiti di assorbimento dei nitrati di origine organica dovrebbe essere resa più flessibile in funzione dell'effettivo fabbisogno delle diverse colture e degli andamenti climatici». La caratterizzazione delle fonti inquinanti, quindi, rappresenta una condizione necessaria per poter definire in maniera puntuale le origini delle fonti di inquinamento e intervenire in maniera idonea sulla correzione delle criticità. La definizione delle fonti di inquinamento può e dovrebbe avvenire attraverso un modello di miscelamento isotopico (apporzionamento isotopico).

Se da un lato i reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici rappresentano un serio problema in termini di inquinamento delle acque afferenti ai corpi idrici recettori, sia profondi che superficiali, dall'altro il contributo antropico, legato alle attività produttive e residenziali in particolare,

non è affatto trascurabile, anzi, per le motivazioni che seguiranno risulta essere particolarmente rilevante e le soluzioni al problema particolarmente complesse e articolate nell'attuazione. Gli allevamenti zootecnici rappresentano unità produttive, al pari di altre, ben delimitate nell'ambito del tessuto geografico e tendono a svilupparsi in zone caratterizzate da bassa urbanizzazione, circostanza questa che dà luogo alla possibilità di controlli sull'intera filiera produttiva del singolo allevamento, considerando tra questi i controlli relativi al ciclo del conferimento dei reflui di origine animale. In ambito urbano ed in tessuti fortemente antropizzati, il controllo delle attività umane relative in particolare al ciclo di gestione delle acque, principale fattore di vita per l'uomo e di inquinamento dei corpi idrici recettori, assume tutt'altra dimensione sia in termini di gestione che di controllo. I corpi idrici recettori, sia superficiali che profondi, rappresentano la destinazione finale di tutta l'acqua prodotta dalla natura in termini di precipitazione atmosferiche e della quota parte di esse utilizzate per usi umani sia residenziali che produttivi. Se da un lato la captazione e l'approvvigionamento delle acque ad uso civile non costituisce fortunatamente un grande problema per gran parte dei territori della regione Campania, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il conferimento ai recettori idraulici delle medesime acque ad uso civile dopo il loro utilizzo da parte dell'uomo.

Entrando nel merito tecnico della questione relativa all'inquinamento dei recettori idraulici da parte di acque reflue, occorre fare in premessa alcune precisazioni di carattere tipologico e tecnico. Tutte le acque prodotte o incidenti sulle aree urbanizzate confluiscono in alvei, fiumi, laghi ed in mare. Una minima quantità finisce con l'essere assorbita dal tessuto urbano e destinata alle falde acquifere. In relazione alla qualità delle acque esse possono essere conferite direttamente nei corpi idrici recettori, come nel caso di acque meteoriche al netto dell'aliquota di «prima pioggia» (acque di lavaggio stradale, in particolare, connesse alle fase iniziali di pioggia e caratterizzate da elevati contenuti inquinanti), ovvero agli impianti di depurazione (acque reflue e di prima pioggia) e da questi ai corpi idrici recettori ultimato il ciclo di depurazione. L'anello debole della catena, ai fini dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali, è costituito proprio dalla fase di conferimento delle acque reflue civili o industriali.

Nei sistemi fognari di tipo misto, che oramai caratterizzano quasi tutti i nostri reticoli idraulici urbani, acque reflue ed acque di pioggia utilizzano gli stessi vettori idraulici. Ne consegue che non essendo né logico né possibile conferire agli impianti di depurazione tutte le portate idriche che afferiscono una data superficie, soprattutto in caso di concomitanza con eventi piovosi, è necessario prevedere «sfioratori di piena» o «partitori» ubicati in prossimità del corpo recettore, i quali sono deputati a scaricare parte delle acque di pioggia (escluse quelle di prima pioggia) e quelle reflue opportunamente diluite, nei limiti di legge, nei recettori superficiali.

La ripartizione delle acque tra quelle direttamente conferibili ai corpi recettori superficiali e quelle da conferire agli impianti di depurazione può

avvenire per gravità, quando l'orografia del territorio lo permette (quota media della zona urbanizzata, quota del corpo idrico recettore e quota dell'impianto di depurazione), ovvero attraverso l'utilizzo di impianti di sollevamento per la frazione reflua a depurazione.

Nelle zone di territorio pianeggiante e sub-pianeggiante, spesso sede di attività intensive agricole, zootecniche, industriali e residenziali, il conferimento della frazione reflua e di prima pioggia destinata agli impianti di depurazione non può che essere svolta attraverso sistemi di sollevamento.

La gestione tecnica ed economica degli impianti di sollevamento è un elemento estremamente critico nel ciclo di conferimento dei reflui a depurazione. Il loro irregolare funzionamento, la cattiva gestione, la spesso forzatamente scorretta ripartizione idraulica tra acque da conferire a depurazione rispetto a quella conferibile ai corpi idrici superficiali, ha come conseguenza l'incremento dei valori di inquinamento antropico di questi ultimi. I fatti di cronaca che hanno portato nel novembre del 2018 al sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria nel comune di Capua degli impianti di sollevamento ed all'emissione di avvisi di garanzia per concorso continuato in disastro ambientale del Volturno e dei suoli della piana di Capua, non vanno interpretati come fatti isolati nell'ambito del tessuto urbanizzato della Regione Campania. Un'attività di controllo mirato sul regime di funzionamento degli impianti di sollevamento, sulla qualità delle acque destinate ai corpi idrici superficiali (anche in caso di pioggia), se effettuate in maniera diffusa sul territorio, a partire dai comuni che, per popolazione ed orografia del territorio, hanno maggiori possibilità di contribuire a fenomeni di inquinamento da refluo urbano dei corpi idrici superficiali, fornirebbe un quadro completamente diverso e ben più preoccupante di quello emerso in maniera eclatante, come fatto di cronaca, per il comune di Capua.

Analogamente a quanto riportato per gli impianti di sollevamento, la cattiva gestione dei «partitori a gravità» ovvero per quei manufatti idraulici dotati di «soglie di sfioro» i quali sono deputati alla ripartizione delle acque conferibili ai corpi idrici superficiali e quelle destinate agli impianti di depurazione, può condizionare la qualità delle acque reflue urbane. Infatti, in condizione di corretta gestione le portate reflue e quelle di prima pioggia vengono contenute all'interno del vettore fognario; con l'aumentare dell'intensità di pioggia e quindi con l'incremento di battente idraulico, una parte delle acque con un ottimale rapporto di diluizione tra acque reflue ed acque meteoriche può essere conferito nel rispetto della legge, al corpo idrico superficiale. La mancanza di manutenzione di questi manufatti e delle reti fognarie che ad essi fanno capo comporta il loro fisiologico interrimento per presenza di materiale solido sedimentato in corrispondenza del piano di scorrimento con la conseguenza che la qualità delle portate sversate nel corpo recettore sono assolutamente fuori norma e fonte di inquinamento. Inoltre, a rendere questi manufatti ancora più critici, è la circostanza che, mentre nel caso degli impianti di sollevamento elettromeccanici un eventuale blocco accidentale delle pompe può essere

monitorato anche in remoto, nel caso dei partitori una eventuale disfunzione può permanere a lungo proprio per le fisiologiche carenze di manutenzione che caratterizzano i sistemi fognari dalle grandi città ai piccoli centri.

Alla luce di quanto finora analizzato risulta fondamentale l'applicazione di norme utili a garantire una corretta gestione dei reflui zootecnici e civili e di aumentare i controlli verso comportamenti non leciti da parte dei detentori di aziende zootecniche e dei comuni. È auspicabile, pertanto, creare una rete di informazioni e di identificazione di comportamenti illeciti che deve avviarsi necessariamente da una serie di attività e, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ai fenomeni di inquinamento dei corpi superficiali, consenta di individuare strategie sinergiche di controllo, di intervento e di sostegno pubblico al miglioramento dell'ambiente.

Per quanto concerne la conoscenza del territorio è importante pervenire ad una conoscenza del territorio, per ciascun ambito comunale ricadente all'interno della Regione che ne definisca tipologia geometrica e funzionale dei vettori naturali ed antropici (reti fognarie ed impianti di sollevamento) incidenti sui corpi superficiali e sulla linea di costa, degli impianti di depurazione, ecc. Questa attività deve essere svolta utilizzando tutte le conoscenze ed i dati già acquisiti dagli enti territorialmente preposti (regione Campania, Uffici Tecnici dei Comuni interessati, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Autorità portuale, ecc.).

È altresì necessario: individuazione delle aree ove sono concentrate attività residenziali, artigianali, zootecniche, industriali incidenti, che attraverso vettori idraulici incidano sui corpi superficiali. Per ciascuna area o specifica attività produttiva andrebbe individuato il relativo fattore di rischio ambientale nei confronti dell'inquinamento da reflui; definizione degli interventi (minimi da garantire almeno in una prima fase) di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in corrispondenza dei punti di connessione idraulica tra vettori ed i corpi idrici superficiali; valutazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità per controlli ed interventi di manutenzione in corrispondenza dei punti di connessione idraulica sopra indicati; attraverso apposite convenzioni con le Università / Enti di ricerca scientifica / Arpa Campania, individuazione di indagini e studi da attuare a medio e lungo termine per la conoscenza dei parametri ambientali dei corpi superficiali e del paraggio marino (andamento delle correnti, micro correnti marine, condizioni eoliche, tipologia di macroinquinanti in sospensione, ecc.); elaborazione di un'anagrafe delle opere pubbliche di competenza della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e dei comuni) che hanno ricadute sulla limitazione del rischio di inquinamento antropico dei corpi idrici superficiali, individuandone il loro iter di approvazione, di finanziamento e di attuazione, ecc.; acquisizione di tipologia ed entità dei traffici passeggeri e non nei comuni dotati di approdo portuale, oltre che informazioni sullo stato delle attività finalizzate al controllo del conferimento dei reflui di bordo ed olii esausti. Il solo porto di Napoli nel 2016 ha registrato un traffico passeggeri di oltre 6.600.000

unità, oltre 7 volte il numero di abitanti residenti nel Comune; acquisizione di informazioni sulle iniziative intraprese o da intraprendere in ciascun ambito comunale per la tutela della qualità delle acque del corpo idrico superficiale attraverso iniziative pubbliche o private (associazioni, volontariato, ecc.); predisposizione delle basi tecnico-amministrative per costituire una unità centralizzata ove fare convergere in tempo reale i dati ambientali, meteorologici e sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali con priorità a situazioni locali che, per numero di abitanti, orografia del territorio, dotazioni infrastrutturali idrauliche, ecc., siano particolarmente critiche ai fini del rischio di inquinamento da reflui.

Per quanto concerne le strategie di intervento a medio termine: definizione di una programmazione economica-temporale sulle opere pubbliche a farsi aventi incidenza sui corpi idrici superficiali (programma di priorità); incentivazione e sensibilizzazione delle aziende zootecniche all'adozione di pratiche e strumenti che migliorano sia in termini quantitativi che qualitativi la gestione dei reflui e rifiuti prodotti; miglioramento dell'attuale quadro normativo relativo alla gestione e all'utilizzo degli effluenti zootecnici, anche a supporto delle attività di controllo; attuazione, definendo le coperture finanziarie possibili, delle prime convenzioni con Università ed Enti pubblici finalizzate allo studio ed indagini sulla qualità delle acque dei corpi superficiali e lungo la linea di costa, con un programma di monitoraggio strumentale, coordinato tra i vari comuni della regione Campania, dei vettori antropici e naturali per la valutazione in tempo reale dei principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza dei loro sbocchi nei corpi idrici; coordinamento con le Amministrazioni comunali per le iniziative sinergiche da porre in essere, con costi contenuti, per il controllo del paraggio costiero e dei corpi superficiali anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato; incentivazione delle opere che migliorano qualitativamente e quantitativamente l'accessibilità ai corpi idrici superficiali da parte dei privati, confermandosi questi ultimi, spesso, i migliori guardiani del territorio; incentivazione delle campagne di sensibilizzazione territoriale proprio destinate alla salvaguardia ambientale dei corpi superficiali nelle scuole di ogni ordine e grado; definizione, con la collaborazione dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, di protocolli di controllo sul conferimento dei fluidi di bordo (reflui, oli esausti, ecc.) da parte di natanti adibiti al trasporto passeggeri; attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui vettori fognari, scolmatori di piena, impianti di sollevamento e sulle reti fognarie direttamente incidenti sulla linea di costa soprattutto in concomitanza della stagione balneare.

Per quanto concerne il mantenimento e l'implementazione degli obiettivi raggiunti, durante le fasi temporali di attuazione nel breve e medio termine sarà necessario un monitoraggio sugli obiettivi conseguiti e conseguentemente ritrarre e ridefinire gli stessi ove non raggiunti o parzialmente raggiunti, il tutto in funzione di quanto e come saranno articolate le linee guida per il contenimento del rischio inquinamento da reflui urbani in particolare.

Certamente tra gli obiettivi a lungo termine occorrerà comprendere l'interazione con analoghi organismi territorialmente limitrofi che incidano, direttamente o indirettamente sulla fascia costiera o sui medesimi corpi idrici superficiali; l'interazione è finalizzata a non isolare l'ambito di competenza sul singolo corpo superficiale a delimitazioni amministrative regionali.

Infine, al fine di migliorare la «salute dell'ambiente» possono essere prese in considerazione diverse strade. Laddove sia presente un'elevata densità di allevamenti zootecnici, è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e terreno disponibile per lo spandimento dei liquami. È quindi necessario utilizzare le tecniche di trattamento più appropriate per ridurre il carico di nutrienti, in particolare azoto, quali separazione solido-liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio, ecc. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. In particolare, è sempre maggiore l'interesse verso l'integrazione del trattamento di digestione anaerobica e di compostaggio, che consente di ridurre gli svantaggi che sono legati all'utilizzo di una sola di queste tecnologie. Con il processo di digestione anaerobica è possibile infatti produrre energia rinnovabile attraverso la produzione di metano ed evitare la problematica di rilascio in atmosfera di sostanze maleodoranti e/o impattanti sull'ambiente (i.e. protossido di azoto e metano). Tuttavia, gli impianti che producono biogas richiedono elevati costi di investimento iniziale ed il digestato che fuoriesce dopo il processo ha un inferiore potere fertilizzante/ammendante. Associando a questo il processo di compostaggio è possibile migliorare il bilancio energetico totale, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia, che potrebbe essere utilizzata per ridurre i consumi soprattutto nella fase termofila di compostaggio. Inoltre, le emissioni di gas in atmosfera, prodotte durante un convenzionale processo di compostaggio a partire da effluenti zootecnici, risulterebbero notevolmente ridotte, dal momento che il digestato è già un materiale semi-stabilizzato. Va poi sottolineato che il compost presenta un potere fertilizzante ed ammendante paragonabile a quello del letame e quindi decisamente superiore al digestato: con esso è garantito un importante apporto di sostanza organica al terreno e, soprattutto, un buon contenuto di azoto in forma stabile (o «a lenta cessione»). L'apporto di materiali organici pienamente stabilizzati comporta non solo la copertura delle esigenze nutrizionali delle piante, ma anche il miglioramento delle caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del terreno. Infine non va trascurato un importante aspetto sanitario, in quanto il doppio trattamento termico nei due processi garantirebbe una notevole riduzione dei microrganismi patogeni.

In conclusione, sarebbe auspicabile prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità affrontate dalla presente audizione.

In primo luogo interventi per il mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi, quantificabile in circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere.

In secondo luogo interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi e/o tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno.

In terzo luogo La «tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina», implementata in maniera corretta, rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera. Il sistema di monitoraggio soddisfa, infatti, sia la fase meramente produttiva che quella sanitaria proprio per l'innovazione legata alla gestione del sistema da parte dell'IZSM di Portici e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'ottimizzazione del sistema risulta strettamente legato all'apporto economico al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie. Pertanto, è necessario recuperare risorse pari a 3 milioni di euro/anno.

In quarto luogo la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina.

Infine l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. Al fine di ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino, sarebbe auspicabile prevedere un intervento pubblico quantificabile a circa 6 milioni di euro utili alla realizzazione di 2 biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica.

La senatrice ABATE (*M5S*) chiede se sia pervenuta una richiesta di audizione da parte del Presidente della provincia di Caserta.

Il presidente VALLARDI fa presente che si è in ogni caso conclusa la fase delle audizioni in merito alle problematiche della filiera bufalina.

A una richiesta del senatore TARICCO (*PD*), diretta a conoscere le modalità con cui si proseguirà nell'esame dell'affare in titolo, replica il PRESIDENTE facendo presente che, terminato il ciclo delle audizioni e svolta la relazione nella seduta odierna, la relatrice predisporrà una proposta di risoluzione che verrà poi sottoposta all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. – Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

La relatrice FATTORI (*Misto*) interviene integrando la relazione svolta nella seduta del 14 gennaio dal relatore Taricco, soffermandosi in particolare sulle norme presenti nel disegno di legge in esame che non trovano riscontro nel disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.

Sottolinea come il capo I è dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita sottocosto per i prodotti agroalimentari e all'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.

L'articolo 1 in particolare prevede la regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore.

L'articolo 4 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al capo II, intitolato «Rafforzamento delle filiere agricole nazionali», l'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano trattati alla stregua degli imprenditori agricoli.

L'articolo 6 prevede che sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a prestare le garanzie per dare esecuzione al programma comune di rete e ai finanziamenti ad esso associati.

L'articolo 7 reca una modifica del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernente la cessione della produzione agricola.

L'articolo 8 introduce delle misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli nazionali.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole contenute nell'articolo 6-bis della legge 2 luglio 2015, n. 91.

Il capo III è finalizzato all'individuazione di misure di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 10 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di qualità nei sistemi di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI MOTUS-E E DI RAPPRESENTANTI DI CONFESERCENTI NELL'AMBITO DEGLI ATTI N. 396 (AFFARE ASSEGNATO SUL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA) E N. 397 (AFFARE ASSEGNATO SULLA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E SUGLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DESSÌ (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che mira a ridurre la tassazione sul lavoro attraverso misure diversificate in base al reddito. L'articolo 1 disciplina, al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a partire dal 1° luglio 2020. In particolare, il trattamento integrativo spetta, per l'anno 2020, nella misura di 600 euro, rapportata al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il limite massimo di reddito complessivo (28.000 euro), l'importo del trattamento integrativo è elevato a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro effettuato nell'anno. Il comma 2 dispone che l'importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro, mentre i commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa. L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) che preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario, a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO ricorda che hanno avuto inizio le audizioni sugli affari assegnati n. 396 (sul settore dell'*automotive* italiano e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) e n. 397 (sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti) e che la documentazione depositata nel corso delle relative istruttorie sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO avverte che martedì 25 febbraio, alle ore 10.30, avrà luogo in Senato un incontro con la Commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo sul tema della protezione dei consumatori. A tale incontro parteciperanno i Parlamentari delle Commissioni 10^a e 14^a di Camera e Senato. Invita quindi i componenti della Commissione che intendessero intervenire a segnalare il loro interesse alla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore LANIÈCE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti all'atto Senato 739, adottato come testo base per l'esame, in sede redigente, dei disegni di legge in materia di produzione e vendita del pane.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita l'audizione del ministro Franceschini sulle linee programmatiche del Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente GIROTTO si riserva di valutare insieme al senatore Vaccaro, relatore sull'atto Senato 739, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Fa inoltre presente che il ministro Franceschini ha assicurato la sua presenza in Commissione per illustrare i contenuti del disegno di legge in materia di turismo collegato alla manovra di finanza pubblica, nell'ambito del quale sono declinate le linee programmatiche del suo Dicastero.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente GIROTTO comunica che la seduta di giovedì 13 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo. È altresì sconvocata la riunione della Sottocommissione per i pareri, già prevista alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

157^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Giovanni Costa, ordinario di medicina del lavoro.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e su *WebTV4* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del professor Giovanni Costa in relazione all'affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

La PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professor COSTA svolge una relazione concernente i temi dell'affare assegnato.

Rilevata la ristrettezza del tempo precedente l'inizio dei lavori dell'Assemblea a disposizione della Commissione, chiamata altresì ad avviare l'esame dell'Atto del Governo n. 154, la presidente MATRISCIANO acquisisce la disponibilità del professor Costa a fornire risposta scritta ai quesiti che i Commissari intenderanno trasmettergli. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europ+che) (n. 154)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva attuativa dell'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell'OIL, volta al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti al settore della pesca.

Rammenta quindi i principi e criteri direttivi specifici posti dall'articolo 26 della legge di delegazione europea 2018, riguardanti le condizioni di lavoro, gli *standard* di salute e sicurezza, la parità salariale e il contrasto alle discriminazioni. Dopo aver osservato che i termini per il recepimento della direttiva e per l'adozione del decreto legislativo di recepimento sono scaduti rispettivamente il 15 novembre 2019 e il 2 febbraio scorso, segnala che l'ordinamento nazionale risulta già adeguato alle prescrizioni della Convenzione e della direttiva, anche in riferimento ai citati principi e criteri direttivi.

La relatrice passa quindi ad illustrare l'articolo 1 dello schema, che individua l'Autorità competente in una pluralità di ministeri: delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali.

Dopo aver osservato che i ministeri citati sono chiamati ad operare in qualità di Autorità competente nell'ambito delle loro attuali attribuzioni, per mezzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, rileva che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude segnalando le aspettative dei lavoratori del settore rispetto in particolare alla ratifica della citata Convenzione e anticipando il proprio orientamento favorevole in merito al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 638 (DIRIGENZA SANITARIA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1441 E CONNESSI (UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI)*

Plenaria**118^a Seduta**

Presidenza del Presidente

COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(716) ERRANI ed altri. – *Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(116) DE POLI. – *Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

(1219) Paola BINETTI ed altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale. Quindi, constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sull'opportunità, già fatta rilevare in precedenza, di rimeditare la scelta del disegno di legge n. 716 quale testo base. Segnala che durante le celebrazioni per la Giornata mondiale dell'epilessia, svolte ieri, diverse associazioni di pazienti e società scientifiche hanno auspicato un'integrazione del testo che consenta di definire un provvedimento maggiormente organico. Paventa che, in difetto della prospettata integrazione, l'*iter* possa finire su una sorta di binario morto e dubita che eventuali interventi in sede emendativa possano essere sufficienti e risolutivi. Ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento è prassi abituale quella di procedere all'elaborazione di testi unificati dei disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Il PRESIDENTE evidenzia che il dibattito odierno – e la convocazione della Commissione che ha reso quest'ultimo possibile – rappresenta un segnale di attenzione politica alle problematiche dell'epilessia. Quanto

ai rilievi della senatrice Binetti, fa presente che la relatrice potrà rendere nota la sua posizione nel corso dell'intervento di replica.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) auspica che lo scenario procedurale prefigurato dal Presidente prelude ad un accoglimento delle considerazioni della senatrice Binetti, che il Gruppo Lega condivide e che già erano state sottoposte alla Commissione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) trova che sia stato opportuno convocare quest'oggi la Commissione per trattare i problemi dell'epilessia ed esprime l'opinione che l'*iter* dei disegni di legge in discussione debba procedere nella maniera più spedita, per evitare che le istanze degli ammalati e delle loro famiglie restino alfine prive di risposta.

La relatrice PIRRO (*M5S*), ringraziato il Presidente per la calendarizzazione dei disegni di legge sull'epilessia nella giornata odierna, assicura che vi è la volontà di addivenire ad una soluzione in tempi rapidi e nella maniera più condivisa possibile. Si riserva di svolgere il proprio intervento di replica, nel corso del quale renderà noto il suo orientamento sulla questione posta dalla senatrice Binetti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Atto del Governo n. 157, recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (termine per l'espressione del parere: 11 marzo 2020).

Avverte che è stato inoltre assegnato, alle Commissioni 11^a e 12^a riunite, l'Atto del Governo n. 153, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (termine per l'espressione del parere: 11 marzo 2020).

Fa presente che l'esame dell'Atto del Governo n. 157 avrà inizio nel corso della prossima settimana. Si riserva altresì di convocare le Commissioni riunite per avviare l'esame dell'Atto del Governo n. 153, previo raccordo con la Presidenza della Commissione 11^a.

Prendo atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 1441 e connessi (utilizzo dei defibrillatori), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica le determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9^a e 13^a in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3^a e 13^a in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a*) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b*) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Preve le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM(2020) 22, assegnato alle Commissioni 5^a e 13^a riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge «milleproroghe», ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmissione al Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

149^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, riepiloga brevemente lo schema di parere non ostativo sugli emendamenti, già illustrato precedentemente.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, mantenendo la linea già espressa sul complesso del provvedimento in esame.

Il presidente LICHERI, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare due rilievi.

Il primo riguarda l'articolo 5 del provvedimento, che consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Al riguardo, precisa che la disposizione probabilmente trae origine dalla norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione pre-vigente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare, ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età.

Tuttavia, tale norma transitoria non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D. Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

La seconda osservazione è di mero drafting e riguarda l'uso della locuzione «Commissione europea».

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione con le osservazioni proposte dal Presidente, sottolineando la distonia delle richiamate disposizioni anche con gli indirizzi politici elaborati dalla precedente maggioranza di governo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1441) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra lo schema di parere favorevole elaborato dalla senatrice Pacifico, la quale non fa più parte della Commissione.

In particolare, nello schema di parere si osserva che i defibrillatori (DAE) costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745, entrato in vigore il 25 maggio 2017 e applicabile dal 26 maggio 2020 (articolo 123).

I DAE di nuova produzione dovranno, quindi, essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento a partire dalla predetta data del 26 maggio 2020, mentre i DAE immessi sul mercato in data anteriore, potranno essere commercializzati, in via transitoria, in conformità con la normativa previgente e secondo la scansione temporale delineata dall'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, relativo alle procedure di acquisto dei DAE, obbliga le amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle procedure centralizzate di acquisto di Consip o delle centrali di committenza regionali. I relativi bandi di gara dovranno, quindi, tenere conto della citata modulazione temporale stabilita dal regolamento europeo.

In materia di DAE è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di delegazione europea 2019, il cui articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e anche del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). La delega andrà esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per il provvedimento nel suo complesso, nonché per le osservazioni proposte dal relatore e in particolare sull'opportunità di ricordare alla Commissione di merito la necessità di un coordinamento normativo rispetto alla normativa europea che sarà oggetto di recepimento da parte della prossima legge di delegazione europea.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ricorda il contributo dato anche dal Gruppo di Forza Italia alla proposta legislativa in esame, che

ritiene importante per la tutela della vita umana, e concorda con la necessità che sia in linea con la normativa europea.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 E DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA 2020

Il PRESIDENTE comunica di aver incaricato il vicepresidente Pittella di svolgere le funzioni di relatore sul disegno di legge di delegazione europea. Assicura, quindi, che non appena questo verrà trasmesso al Senato, sarà calendarizzato per l'avvio dell'esame in Commissione. In tale sede si potrà decidere se congiungerne l'esame con l'esame della Relazione programmatica 2020, di cui è relatrice la senatrice Gaudiano, nonché – ove arrivi in tempo utile – anche con l'esame della Relazione consuntiva 2019, che dovrebbe essere trasmessa alle Camere il 28 febbraio 2020.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 727**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamata la normativa europea in materia di trasporto aereo e in particolare:

- la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;
- il regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- il regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- il regolamento (CE) n. 549/2004, che ha stabilito i principi generali per l’istituzione del Cielo unico europeo, poi modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009;
- i vari regolamenti in materia di tutela dei diritti dei passeggeri: il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardo prolungato e negato imbarco, il regolamento (CE) n. 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 2111/2005 sulle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo, il regolamento (CE) n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;

considerato il Green Deal per l’Europa presentato dalla Commissione europea l’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640), che indica l’obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nell’ambito di tale obiettivo di neutralità climatica, si fa espresso riferimento al settore dei trasporti, indicando la necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 per cento entro il 2050, con specifica suddivisione tra i diversi settori del trasporto: stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in riferimento all’emendamento 1.85, appare problematica la soppressione del criterio direttivo di cui alla lettera *u*), volto a definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri anche al fine di favorire l’adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 140

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE sui requisiti comuni di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, adibite a viaggi nazionali marittimi, indipendentemente dalla loro bandiera, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 17 della stessa legge di delegazione;

– la direttiva (UE) 2017/2108, modifica la direttiva 2009/45/CE al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo sui requisiti di sicurezza strutturale e gestionale delle navi passeggeri adibite al cabotaggio marittimo nazionale (collegamenti tra porti di uno stesso Stato membro), al fine di assicurarne la corretta attuazione ed eliminare sovrapposizioni e discrepanze rispetto ad altri atti legislativi europei in materia;

valutato che lo schema di decreto provvede a recepire tutte le specifiche modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo;

considerato che la direttiva (UE) 2017/2108 prevede come termine per il recepimento la data del 21 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0068 per mancata attuazione della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) in merito all'articolo 5 dello schema, che sostituisce l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 45 del 2000, sembra rilevarsi una parziale incongruità con il dettato della direttiva. Il comma 1 del nuovo articolo 4-bis, correttamente dispone l'obbligo di conformità ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2006/25/CE, per le navi ro-ro da passeggeri di classe A (ovvero che possono esercitare oltre le 20 miglia dalla linea di costa) e di classe B (entro 20 miglia), nonché per le navi di classe C (entro 5 miglia) se costruite dopo il 2004. Tuttavia, il successivo comma 2 consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro

5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Quest'ultima disposizione trae origine da una norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare, ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età. Tale norma transitoria, tuttavia, non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D.

Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

Si ritiene, pertanto, incompatibile con la normativa europea, la disposizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 4-bis, previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che prevede di mantenere in esercizio, nei tratti di mare C e D, navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, costruite prima del 2004, non conformi alla direttiva 2003/25/CE sui requisiti di stabilità;

b) dal punto di vista formale, si rileva inoltre l'opportunità di correggere, agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, la dicitura «la Commissione» in «la Commissione europea», per motivi di coerenza con le altre parti dello stesso schema e con la normativa nazionale in generale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

I DAE costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745, entrato in vigore il 25 maggio 2017 e applicabile dal 26 maggio 2020 (articolo 123).

I DAE di nuova produzione dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento a partire dalla predetta data del 26 maggio 2020, mentre i DAE immessi sul mercato in data anteriore, potranno essere commercializzati, in via transitoria, in conformità con la normativa previgente e secondo la scansione temporale delineata dall'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, relativo alle procedure di acquisto dei DAE, obbliga le amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle procedure centralizzate di acquisto di Consip o delle centrali di competenza regionali. I relativi bandi di gara dovranno, quindi, tenere conto della citata modulazione temporale stabilita dal regolamento europeo.

In materia di DAE è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di delegazione europea 2019, il cui articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e anche del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). La delega andrà esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria
28ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Oria Gargano, presidente, Francesca De Masi, vice presidente, e Carla Quinto, avvocato, della cooperativa sociale BeFree.

La seduta inizia alle ore 12,50.

AFFARI ASSEGNATI

Sul tema dei risvolti, sul piano della tutela dei diritti fondamentali della persona, dell'assassinio di Jamal Khashoggi (n. 407)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 3)

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori presenti e l'onorevole sottosegretario Scalfarotto per la presenza alla seduta odierna.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), relatrice, ricorda l'incontro di dicembre della Commissione, unitamente al Comitato diritti umani della Camera, con la *ex* compagna di Khashoggi, e, nell'illustrare lo schema di risoluzione, sottolinea che questa Commissione, ove la approvasse, sarebbe in Italia la prima istituzione a compiere un passo di questo tipo.

Prende la parola la senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) che, nell'esprimere apprezzamento per lo schema presentato, ricorda il caso di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, trattenuto agli arresti nel suo paese.

Prendono quindi la parola il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice FEDELI (*PD*), il senatore FEDE (*M5S*), la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) i quali a loro volta si esprimono a favore dello schema di risoluzione, sottolineando inoltre l'instancabile impegno del nostro paese contro la pena di morte, cui sono stati condannati gli esecutori materiali dell'omicidio di Jamal Khashoggi; al contempo si uniscono al sentimento di forte preoccupazione per il giovane egiziano. Tutti auspicano che le autorità egiziane ne dispongano prontamente la liberazione, chiedendo che il governo italiano voglia impegnarsi su questa vicenda.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, prende la parola l'onorevole Ivan SCALFAROTTO, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, che svolge alcune osservazioni sul testo dello schema di risoluzione, che la senatrice Bonino, relatrice, fa propri.

La presidente PUCCIARELLI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione, nel testo che tiene conto delle osservazioni fatte proprie dalla relatrice, che è approvato all'unanimità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Oria Gargano, Francesca De Masi e Carla Quinto, della cooperativa sociale BeFree, sul fenomeno della tratta

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

La presidente PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) presenta le personalità convenute in audizione, ricordando il lavoro svolto dalla Commissione in materia di tratta.

Oria GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free, ringrazia dell'opportunità di essere ascoltate relativamente al fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, fenomeno di cui bisogna riconoscere la specificità di genere, così come ricordato anche dalla Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. BeFree è una cooperativa di donne, nata nel 2007, con l'intento di mettere al centro la lotta alla violenza maschile contro le donne, così come la tratta e le discrimi-

nazioni verso le donne. BeFree gestisce centri antiviolenza, case rifugio e case di fuga nel comune di Roma e Fiumicino, in provincia di Viterbo, a Campobasso, Termoli, Isernia, e in provincia de L'Aquila e progetti finanziati dalla Unione Europea e dal Fondo contro la Schiavitù delle Nazioni Unite. Tra le pubblicazioni di BeFree, vanno segnalati diversi volumi sulle tematiche proprie della sua attività tra cui «Storie di Ponte e di Frontiere» (2011) e «Inter/rotte – Storie di tratta, percorsi di resilienza» (2016).

Francesca DE MASI, vice presidente della cooperativa sociale BeFree, ricorda che BeFree è parte del Progetto «Piano regionale antitratta Lazio», che ha come capofila la Regione Lazio, nell'ambito del Bando 3/2018 «Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale», finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'interno del suddetto progetto, la cooperativa ha diversi compiti e svolge attività di emersione delle vicende di tratta e sfruttamento sessuale. Tra l'altro BeFree opera presso il Centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, con uno sportello psico-sociale e legale a favore delle donne trattenute, e su segnalazione di centri di accoglienza straordinaria (CAS), sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), enti del privato sociale, Commissioni territoriali; gestisce una casa di fuga nel territorio regionale per donne sopravvissute alla tratta; segue a livello legale e processuale le donne che hanno espresso la necessità di denunciare lo sfruttamento, attraverso l'ufficio legale che la cooperativa mette a disposizione, formato da avvocate specializzate.

Una delle questioni centrali nell'emersione di potenziali vittime di tratta risiede nell'identificazione che permette di riconoscere una persona come vittima di tratta, allo scopo di consentire l'accesso ai programmi di protezione sociale e alla tutela dei suoi diritti.

Vi sono ostacoli a questa fase e talvolta lo stesso ordinamento italiano mostra delle lacune: è un peccato che la direttiva europea «vittime», 2011/36/UE, sia spesso disattesa. Al riguardo, i motivi hanno a che vedere con l'attuale sistema italiano di identificazione e con le restrizioni delle politiche migratorie messe in campo dall'Unione Europea. Ad esempio nel CPR Ponte Galeria può accadere che vengano trattenute persone senza permesso di soggiorno rispetto alle quali la mancanza di permesso è connessa proprio alle violenze e allo sfruttamento subiti. Allo stesso modo può accadere che donne nigeriane possano essere fermate per strada mentre sono costrette alla prostituzione e portate direttamente al CPR.

Va tenuto conto che a fronte di una situazione di pericolo le vittime di tratta dovrebbero essere inserite all'interno di strutture protette *ex* articolo 18, mentre l'ospitalità in casa di fuga prevede la permanenza temporanea delle donne vittime di tratta. Per quanto riguarda le case di fuga tra le principali problematiche vi è il numero esiguo di posti disponibili sul territorio nazionale, mentre si registra un aumento notevole di vittime di tratta, soprattutto di nazionalità nigeriana: delle 1914 persone che risultano essere state in programmi di protezione sociale nel 2018, ben 1537 sono di nazionalità nigeriana, con una percentuale pari all'80 per cento.

L'avvocato Carla QUINTO, a capo dell'Ufficio legale, traccia il quadro normativo attuale. Per le donne sopravvissute a tratta i possibili percorsi di regolarizzazione, attualmente, sono di due tipi: l'articolo 18 Testo unico immigrazione 286/98 e la possibilità di accedere alla richiesta di protezione internazionale. L'articolo 18 prevede un doppio binario per il rilascio del permesso di soggiorno, allo straniero che si trovi in situazioni di violenza o sfruttamento: quello giudiziario che prevede una valutazione del Procuratore della Repubblica ai fini della proposta o un parere al rilascio del permesso di soggiorno; e quello sociale che può essere rilasciato indipendentemente dall'eventuale collaborazione della vittima nel procedimento contro i trafficanti.

L'articolo 18 è notoriamente una *best practice*, ma negli ultimi anni non è stato applicato come avrebbe potuto; la sua applicazione è stata purtroppo discontinua e disomogenea tra le diverse procure d'Italia, talché si può dire che oggi si riscontra una visione delle vittime meno protettiva rispetto al passato, tenendo conto, peraltro, che raccogliere le prove sul reato di tratta è molto difficile in quanto si tratta di un reato transnazionale che si esplica in diversi territori, come Nigeria, Niger, Libia e Italia. Inoltre le risorse economiche a disposizione sono scarse e non consentono agli enti antitratta di svolgere un'opera adeguata ed efficace. Va inoltre segnalata la inadeguatezza dell'attuale sistema di indennizzo previsto per le vittime di tratta, introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2014. Da ultimo va ricordato che il Rapporto 2019 sulla tratta di esseri umani del Dipartimento di Stato Usa ha declassato l'Italia dal livello 1 al livello 2.

La senatrice FEDELI (*PD*), nel ringraziare le personalità presenti in audizione, sottolinea l'efficacia dell'impianto normativo italiano che considera il fenomeno della tratta sin dai primi momenti della presenza sul territorio italiano delle potenziali vittime, chiedendosi ciò nondimeno se qualche iniziativa possa essere articolata sul piano normativo.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede se, per quanto riguarda la Nigeria, il fenomeno sia limitato alla sola città di Benin City o abbia un più vasta diffusione. Si interroga inoltre su quale possa essere il modo più efficace per uniformare la condotta delle procure chiamate a contrastare il fenomeno della tratta.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) rileva l'importanza di una azione condotta su due livelli, sia quello della protezione e dell'accoglienza alle vittime, sia quello normativo. Chiede se vi siano intese tra Italia e Nigeria tese a contrastare il fenomeno della tratta.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel sottolineare il valore dell'accoglienza chiede quali strumenti possano essere impiegati per promuovere ulteriormente protezione e accoglienza. Chiede inoltre se esista un impegno da parte della Nigeria nel contrasto alla tratta.

Francesca DE MASI, nel rilevare che il fenomeno della tratta conosce in Nigeria una fase di diffusione che va oltre Benin City, anche se con destinazioni diverse dall'Italia, sottolinea che le campagne condotte in Nigeria per sensibilizzare le giovani sul fenomeno della tratta sono inefficaci perché un contesto di forte squilibrio economico rende difficile se non impraticabili alternative di vita dignitosa in patria.

Oria GARGANO, nel ricostruire storicamente i diversi passaggi che hanno caratterizzato la tratta – che la cooperativa BeFree ha potuto seguire fin dall'inizio – sottolinea il valore della normativa antitratta italiana, certamente tra le più avanzate.

Carla QUINTO, a sostegno di quanto appena sostenuto dalla dottoressa Gargano, rileva che si potrebbe pensare a circolari attuative o esplicative che mettano gli operatori nelle condizioni migliori per svolgere una attività realmente efficace.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 407
(Doc. XXIV-ter, n. 3)**

La Commissione,

premesso che:

il 2 ottobre 2018, il giornalista saudita Jamal Khashoggi è stato assassinato nel consolato saudita a Istanbul e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato dalla stampa, Khashoggi si era recato al consolato saudita per ritirare i documenti che gli sarebbero serviti per sposare la sua fidanzata, Hatice Cengiz. Ad attenderlo, come emerso successivamente dalle indagini, vi erano diversi agenti dei servizi segreti sauditi giunti da Riad la sera precedente;

premesso inoltre che:

il successivo 25 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una ferma risoluzione di condanna dell’omicidio di Jamal Khashoggi;

il 13 dicembre 2018 il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione di condanna all’unanimità;

nel Bundestag della Repubblica federale di Germania il caso ha animato diverse iniziative parlamentari;

rilevato che:

la scomparsa del giornalista del *Washington Post* sulla stampa internazionale è stata ricondotta alle responsabilità dei servizi di sicurezza sauditi. Jamal Khashoggi, infatti, si era trasferito in un esilio auto-imposto negli Stati Uniti nel 2017, dopo essere entrato in contrasto con le Autorità di quel paese;

Khashoggi collaborava regolarmente con la testata statunitense *Washington Post*, dove hanno trovato spazio alcuni suoi commenti molto critici sulle iniziative delle più alte Autorità saudite, e in particolare sui pesanti interventi militari in Yemen che hanno causato un numero altissimo di vittime civili;

le Nazioni Unite e numerose organizzazioni internazionali non governative, quali *Amnesty International*, in questi mesi hanno reso pubbliche denunce su possibili gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Arabia Saudita;

il 23 dicembre scorso in Arabia Saudita, al termine di un processo che si è svolto senza pubblico dibattimento e senza possibilità di essere

seguito dalla stampa internazionale, sono state condannate a morte cinque persone ritenute colpevoli dell'omicidio del giornalista;

considerato che:

il 17 dicembre scorso Hatice Cengiz, compagna del giornalista, nel corso di un incontro svoltosi presso il Senato italiano, organizzato dalla Commissione diritti umani, ha rivolto un appello alle autorità italiane perché promuovano una campagna internazionale mirata a ottenere l'individuazione dei responsabili dell'omicidio;

nel corso dell'audizione è stato citato più volte il rapporto delle Nazioni Unite sull'omicidio del giornalista saudita, pubblicato il 19 giugno scorso dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite, Agnes Callamard, che si occupa di esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie: a seguito di un'indagine indipendente sarebbero emerse prove credibili che confermerebbero che Khashoggi sarebbe stato vittima di un'esecuzione extragiudiziale;

il 3 dicembre scorso, a Bruxelles, la relatrice speciale Callamard, nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme a Hatice Cengiz, ha denunciato la riluttanza e passività della comunità internazionale a chiedere all'Arabia Saudita di rendere conto dell'uccisione, esortando la comunità internazionale a disporre di mezzi più efficaci per combattere tali uccisioni arbitrarie in modo più efficiente;

impegna il Governo:

a sostenere a livello internazionale, in coerenza col tradizionale impegno italiano a tutela dei diritti umani e della libertà di espressione, la necessità di un'indagine indipendente approfondita affinché venga fatta piena luce sull'accaduto e si assicurino alla giustizia i responsabili della morte del giornalista;

a continuare ad operare insieme ai paesi dell'Unione europea ed alla comunità internazionale perché la sentenza alla pena capitale degli esecutori materiali del delitto non venga attuata, in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla moratoria universale della pena di morte, adottata per la prima volta su proposta del nostro paese dodici anni fa e sempre confermata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,50

Plenaria
42^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SULLA DELIBERA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE POLITICA CONCERNENTE
ALCUNE ELEZIONI SUPPLETIVE*

Il PRESIDENTE, con riferimento alla delibera recante disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per alcune elezioni suppletive – approvata nella seduta del 4 febbraio scorso – informa che la RAI, solo successivamente, ha segnalato, con lettera del 6 febbraio, talune criticità in merito alle conferenze stampa, previste all’articolo 6 della stessa delibera, che potrebbero rendere tali programmi inefficaci per gli stessi candidati.

In particolare, la RAI riterrebbe preferibile prevedere, in sostituzione delle suddette conferenze, adeguati spazi informativi all’interno dei notiziari della TGR, ovviamente assicurando la parità di condizione tra tutti i candidati.

Conclude osservando che, a proprio avviso, la proposta, sottopostagli ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della delibera, potrebbe trovare accoglimento, dal momento che otterrebbe l’effetto di ampliare gli spazi di visibilità per i candidati. Vista la delicatezza della materia, ritiene tuttavia opportuno sottoporre la propria valutazione alla Commissione.

La Commissione unanime conviene sulla proposta del Presidente.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell’esame dello schema di delibera recante «disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.»

(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione con modificazioni.)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 febbraio scorso, è iniziato l’esame dello schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo, fissate per il giorno 29 marzo 2020.

Illustra un nuovo testo, pubblicato in allegato, che include alcune modifiche, sulle quali già si è convenuto all’unanimità nella odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Non essendovi osservazioni, lo schema di delibera è quindi posto in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, anche con riferimento a quanto accaduto nell'ultima seduta, ritiene doveroso richiamare ciascun componente affinché mantenga sempre, durante le sedute e l'attività della Commissione, un comportamento ed un linguaggio appropriato alla sede istituzionale di cui si ha l'onore di appartenere.

Lo sviluppo di discussioni in cui emergono legittimamente opinioni diverse deve essere il più possibile ordinato e corretto, tanto più quando le sedute della Commissione sono sottoposte ad un regime di pubblicità rafforzato: non è consentita la lettura di scritti sconvenienti né è permesso che un parlamentare possa pronunciare parole sconvenienti, nonché, ovviamente, sovrapporsi agli interventi dei colleghi. Auspica quindi la collaborazione dei commissari affinché sia preservato il decoro e la credibilità della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa quindi che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena svolto, è stato convenuto all'unanimità di inviare una lettera al Presidente e all'Amministratore delegato per invitare la RAI a non dare, in nessuna occasione, spazio nelle proprie trasmissioni a voci che tendano a diffondere messaggi di odio, discordia e divisione o a negare verità storiche.

La Commissione prende atto.

Si apre un dibattito.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene per ricordare l'importanza di audire nuovamente il direttore delle risorse umane della RAI Felice Ventura, già sentito in merito alla vicenda del concorso riservato ai giornalisti precari, anche sulle altre questioni riguardanti il personale, incluso quello che lavora per le ditte esterne. Si sofferma poi su un caso specifico di un lavoratore impiegato da un subappaltatore e tenuto a garantire una reperibilità costante.

Il PRESIDENTE invita il senatore Airola a formulare un quesito sulla vicenda citata.

Il deputato ANZALDI (*IV*) richiama una recente pronuncia dell'AG-COM, adottata a seguito di un proprio esposto, che ha dichiarato l'incompetenza in merito allo spot di «Porta a Porta» trasmesso su Rai Uno il 22 gennaio scorso, poiché la legge non disciplina la *par condicio* per tale fattispecie: invita la Commissione ad approfondire la questione e a provvedere a colmare il vuoto normativo con le proprie delibere.

Il PRESIDENTE rileva che il tema potrebbe essere affrontato in occasione dell'esame della delibera sulle prossime elezioni regionali.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) lamenta come, nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, gli esponenti del movimento delle «sardine» abbiano partecipato a numerose trasmissioni televisive e, pur essendo apertamente schierati, non sono stati conteggiati ai fini della *par condicio*.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) si sofferma sulla vicenda, a proprio avviso non chiusa, che ha investito il vice direttore del TG1 Polimeno Bottai, chiedendo che, nel corso della prossima audizione in programma, l'Amministratore delegato risponda sul punto: giudica infatti non convincenti le valutazioni da lui espresse al riguardo.

Stigmatizza inoltre le parole contro le forze dell'ordine e a favore delle sostanze stupefacenti espresse in passato dal cantante Achille Lauro, che ha partecipato al 70° Festival di Sanremo. Invita a non assolvere tutti gli errori e i toni sconvenienti che hanno accompagnato la realizzazione della manifestazione canora solo alla luce del successo negli ascolti, un dato che di per sé potrebbe anche essere favorito dalla volgarità dei contenuti.

Critica la gestione della RAI del «Giorno del ricordo», che ha riservato alla ricorrenza fasce orarie non pregiate e ha relegato la principale iniziativa, ovvero la trasmissione del film «Red Land» sul canale tematico RaiMovie.

Si associa il deputato ANZALDI (*IV*), domandandosi per quale motivo il film non sia stato trasmesso su una rete generalista.

Circa la vicenda del vice direttore del TG1 invita alla cautela poiché i documenti di cui si discute sono comunque atti di parte prodotti dagli avvocati dell'interessato.

Anche il deputato MULÈ (*FI*) si sarebbe aspettato una trasmissione del film sulle Foibe in prima serata sulle reti generaliste. Ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere alla RAI maggiore attenzione al riguardo, sul solco delle parole espresse nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica.

Chiede di programmare le audizioni dei nuovi Direttori di rete.

Chiede inoltre di audire il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, in qualità di azionista della RAI, per acquisire le sue valutazioni sulla situazione interna al Consiglio di amministrazione, dove importanti deliberazioni vengono ormai approvate con maggioranze occasionali.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) evidenzia l'importanza dell'iniziativa della lettera indirizzata ai vertici della RAI.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone di integrare la lettera con un espresso riferimento all'insufficienza della programmazione del servizio pubblico in occasione del «Giorno del ricordo».

La deputata PAXIA (*M5S*) informa di aver presentato un quesito sullo scarso risalto dato dalle reti RAI alle dichiarazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano circa i suoi contatti con Silvio Berlusconi.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) ricorda che lo stesso Graviano afferma che all'epoca dei presidenti Ciampi e Scalfaro e del ministro della giustizia Conso furono cancellati 450 provvedimenti di carcere duro per i mafiosi, mentre i Governi di centro destra non hanno concesso benefici: invita la RAI a dare risalto anche a questo dato.

Il deputato RUGGIERI (*FI*) invita alla massima prudenza nel dar credito alle dichiarazioni dei pentiti di mafia, come insegna il caso di Massimo Ciancimino.

La deputata Carla CANTONE (*PD*) invita il servizio pubblico, in un'epoca purtroppo caratterizzata da reflussi violenti e razzisti, a fare una corretta informazione sul tema delle Foibe, notando peraltro come ieri, a Trieste, fossero presenti tutte le forze politiche. Ritiene perciò necessario, a prescindere dall'appartenenza partitica, intervenire al riguardo sulla RAI.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) richiama l'attenzione sul tema della tutela del pluralismo, che a suo avviso dovrebbe essere oggetto di un'apposita iniziativa della Commissione affinché, soprattutto nei telegiornali della RAI, sia garantita un'informazione equilibrata.

Un ulteriore tema che la Commissione dovrebbe approfondire è quello della tutela del lavoro all'interno della RAI, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del Contratto di servizio ed al fine di superare il problema storico del precariato. Inoltre, l'Azienda dovrebbe predisporre un piano di trasparenza sull'impiego dei contratti esterni e dovrebbe sempre svolgere la propria missione informativa, evitando spettacolarizzazioni ed adoperando un linguaggio consono con i doveri del servizio pubblico.

Nell'esprimere un forte apprezzamento per i valori di inclusione e solidarietà che il Festival di Sanremo ha contribuito a diffondere in una edizione peraltro accompagnata da ottimi ascolti, coglie l'occasione per rilevare che in merito a pagine tragiche della storia nazionale, come ad esempio le Foibe, occorre una specifica attenzione da parte del servizio pubblico che dovrebbe affidarsi più al contributo di esperti e storici piuttosto che alla programmazione di fiction o film dal carattere fuorviante.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) esprime il proprio disappunto in ordine alle considerazioni che il senatore Verducci ha esposto per quanto riguarda le Foibe.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) nell'associarsi da quanto espresso dalla deputata Cantone e dal senatore Verducci, esprime la raccomandazione che le vicende storiche nazionali, soprattutto quelle del periodo bellico e post bellico, siano rappresentate con un racconto obiettivo e rispettoso della verità storica, in modo che siano narrate correttamente alle nuove generazioni. In tal senso, la RAI dovrebbe dedicare un impegno editoriale maggiore su tali tematiche.

Coglie inoltre l'occasione per evidenziare che il fatto che siano state riportate nei servizi giornalistici le dichiarazioni rese di recente da un esponente dell'organizzazione criminale mafiosa rientrano nel diritto-dovere di cronaca giornalistica; peraltro, anche questo tipo di dichiarazioni dovrebbe essere inserito in un contesto più ampio, qual è quello della cosiddetta trattativa tra lo Stato e la mafia che non è sempre stato oggetto della dovuta attenzione da parte della RAI.

Il deputato CARELLI (*M5S*) invita la Commissione a valutare un'iniziativa affinché il film «Red Land» trasmesso su RAI Movie possa essere replicato sulle reti di maggiore ascolto della RAI.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) manifesta la propria contrarietà ad indicazioni dirette dalla Commissione sull'organizzazione del palinsesto che è rimesso all'autonomia della RAI, fermo restando che è d'accordo sull'esigenza che vi sia un adeguato approfondimento sulle implicazioni storiche della tragedia delle Foibe.

Ad avviso del deputato MULÈ (*FI*) la tragedia delle Foibe non dovrebbe essere occasione di divisione tra le forze politiche, rappresentando un fatto storico ormai acclarato. Semmai, da parte del servizio pubblico dovrebbe essere dato maggiore risalto al ricordo e alla testimonianza degli esuli e dei loro familiari.

Il deputato CAPITANIO (*Lega*) condivide l'esigenza di una memoria condivisa sulla tragedia delle Foibe, anche attraverso la riprogrammazione in prima o in seconda serata del film «Red Land».

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) ricorda che la discussione circa la rappresentazione delle Foibe è diventato un tema purtroppo ricorrente nel quale sia ha occasione di evidenziare la scarsa attenzione che la RAI dedica a tale evento storico nella sua programmazione. In realtà il servizio pubblico dovrebbe contribuire alla pacificazione e alla costruzione di una memoria condivisa, nella direzione, peraltro ricordata dalle autorevoli parole che il Capo dello Stato ha espresso di recente sul tema.

Dopo ulteriori osservazioni da parte dei deputati CAPITANIO (*Lega*) e FLATI (*M5S*), il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, si riserva di inviare alla RAI una lettera di richiamo in merito ad una adeguata programmazione relativa al «Giorno del Ricordo».

La Commissione conviene sulla iniziativa del Presidente.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono *pubblicati in allegato*, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 172/895 al n. 182/926 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta dell'11 febbraio 2020)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO, che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

VISTI, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono

svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:

a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di *referendum*, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non

hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La Rai, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predisponde e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale

rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. Negli ultimi ventuno giorni della campagna referendaria fino al 27 marzo, la Rai trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri

programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la

rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *a)* ed *e)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima

puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 29 marzo 2020.

Articolo 10

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle tra-

missioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 172/895 AL N. 182/926)*

GALLONE, MULÈ, GASPARRI, SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, incalzano le polemiche sulla partecipazione alla kermesse del rapper Junior Cally, in gara tra i big con la canzone «No grazie»;

è assolutamente inaccettabile che all'interno del Festival di Sanremo trovino spazio «artisti» e brani come quello proposto da Cally, intriso di violenza, volgarità, parolacce e sessismo;

sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Rai, Marcello Foa, che ha espresso «una forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata. Il Festival, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani», chiedendo al direttore artistico Amadeus di riportare il Festival nella sua giusta dimensione;

è da stigmatizzare, altresì, quanto affermato dal conduttore medesimo il quale, anziché rilasciare certe dichiarazioni, dovrebbe piuttosto approfondire maggior impegno nel rispetto dell'immagine e della dignità delle donne, bandendo ogni sorta di discriminazione e pregiudizio di genere;

l'Ad della Rai, Fabrizio Salini, dovrebbe assumersi le proprie responsabilità sulla partecipazione di cantanti come Junior Cally, che invocando l'arte, usano il Festival per avere visibilità attraverso un utilizzo deprecabile e distorto della libertà di espressione;

altrettanto deprecabile è la nota del management di Cally attraverso la quale lo stesso ha sottolineato «In merito alle polemiche sui presunti contenuti sessisti dei testi di Junior Cally precisiamo che la posizione dell'artista è contro il sessismo, i passi avanti o indietro, e ovviamente – sembra banale dirlo, ma non lo è – contro la violenza sulle donne. Non capiamo, inoltre, se la polemica sia di carattere musicale o politica ... È evidente dunque che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c'entrano nulla. Due sono le cose: o si accetta l'arte del rap, e probabilmente l'arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si fac-

cia del Festival di Sanremo un'ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano»,

si chiede di sapere:

se la RAI stia assumendo decisioni riguardo alla questione della permanenza di Junior Cally nell'edizione del Festival 2020;

quali misure stiano valutando riguardo alla direzione artistica del Festival di Sanremo su tale caso.

(172/895)

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

tra i cantanti che prenderanno parte all'edizione 2020 del Festival di Sanremo c'è anche il rapper Junior Cally, noto per le sue canzoni in passato contenenti frasi sessiste, violente, offensive nei confronti delle donne. Una scelta che appare in contrasto con la tradizione musicale del Festival e anche con il profilo di una rete per famiglie quale è Raiuno.

L'annuncio della presenza di Junior Cally al festival è stato dato il 31 dicembre scorso, quando a dirigere Rai1 era Teresa De Santis, successivamente sostituita. Proprio De Santis, come direttore di rete, ha scelto Amadeus come conduttore e direttore artistico della presente edizione del festival, decidendo di non rinnovare il contratto a Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico delle ultime edizioni. De Santis ha, quindi, seguito tutte le fasi preparatorie dell'evento.

Si chiede di sapere:

quale sia stato il procedimento aziendale seguito per arrivare alla scelta del rapper Junior Cally tra i cantanti in gara a Sanremo 2020, chi abbia deciso di coinvolgerlo, chi abbia dato il via libera finale per la sua inclusione nel concorso musicale e quale ruolo abbia avuto l'ex direttore di Rai1 Teresa De Santis.

(173/896)

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

come annunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus il 31 dicembre 2019, tra i ventidue cantanti in gara nella sezione «big» al prossimo Festival di Sanremo è prevista la partecipazione del rapper romano Antonio Signore, noto con il nome d'arte di Junior Cally;

nel testo della canzone «Si chiama Gioia», inclusa nell'album «Ci entro dentro», del 2018, si leggono questi versi:

«Lei, lei, lei

Balla mezza nuda e dopo te la dà

Lei, lei, lei

Sì, per la gioia di mamma e papà

Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia

*Balla mezza nuda e dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà
Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia
Balla mezza nuda e dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà»;*

le parole sembrano riprendere un'altra canzone del 2017, dal titolo «Strega», il cui testo recita:

*«Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia
Balla mezza nuda, dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà
Questa frate non sa cosa dice
Porca troia, quanto cazzo chiacchera?
L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa
C'ho rivestito la maschera»;*

poi dice:

*«Ho fatto un'orgia frate dentro casa
Dentro casa, frate dentro casa
Ma a succhiarmi il cazzo non c'erano grupie
Ma metà della scena italiana»;*

e, come se non fosse sufficiente:

*«Fanculo lo Stato fanculo l'Italia
Fanculo ogni membro della polizia»;*

quelli citati sono testi che trasmettono un'immagine denigratoria della donna, fino ad arrivare addirittura a inneggiare alla violenza e al femminicidio;

accanto a queste vi sono espressioni che vilipendono lo Stato, il Paese e le sue forze dell'ordine, ciò che risulta, oltre che grave in sé, in palese contrasto con il carattere stesso di un festival della «canzone italiana»;

le canzoni citate, peraltro recenti, sono regolarmente pubblicate e accessibili in rete, per cui non è ipotizzabile che chi ha deciso di ammettere al Festival di Sanremo il signor Signore non ne fosse a conoscenza;

la partecipazione al Festival è un'indubbia vetrina pubblicitaria per gli artisti in gara, ragion per cui il pubblico, compresi i minori, saranno naturalmente portati ad ascoltare altre canzoni del *rapper* in questione: la RAI si renderà perciò complice della diffusione tra i giovani dei messaggi di odio densi di turpiloquio da lui propugnati;

si chiede di sapere:

per quali ragioni, nonostante il contenuto palesemente sessista, inneggiante al femminicidio e lesivo dello Stato e delle sue istituzioni dei testi del cantante Junior Cally, si sia ritenuto di ammetterlo tra i partecipanti al Festival di Sanremo;

quali iniziative intenda assumere l'Azienda per porre rimedio a una situazione che rischia di compromettere gravemente la credibilità della manifestazione canora più importante del Paese e dello stesso servizio pubblico.

(175/900)

GIORDANO, FLATI, DI LAURO, RICCIARDI, CANCELLERI, ASCARI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il prossimo 4 febbraio avrà inizio il Festival di Sanremo, da sempre considerato uno degli eventi, se non l'evento televisivo, più famoso e seguito in Italia e non solo, anche da un pubblico di minore età e fuori dalle fasce di garanzia;

è di questi giorni la notizia – riportata da quasi tutti i media nazionali – secondo cui tra i 24 Campioni che saranno in gara al Festival sarà presente anche il rapper Junior Cally autore in passato di alcuni brani/testi ritenuti sessisti e violenti contro le donne, sicuramente non conformi ai valori che la Rai dovrebbe diffondere;

nonostante ciò, la Direzione artistica del Festival, capitanata da Amadeus, ha pensato di inserire il rapper tra i partecipanti;

da giorni, molti esponenti del mondo politico si sono espressi nel senso di chiedere alla Direzione di non far salire sul palco Junior Cally;

considerato che:

deve essere stigmatizzato il rilievo dato al rapper Junior Cally in una manifestazione così importante e nota come Sanremo, vera e propria «vetrina» mediatica, non essendo condivisibile che la RAI, contravvenendo di fatto anche al contratto di servizio, promuova persone autori di testi ed immagini che veicolano (o hanno veicolato) violenze verbali e fisiche contro le donne;

la RAI, data la natura dell'evento e considerata l'enorme risonanza mediatica del Festival, è tenuta a valorizzare l'arte musicale italiana esaltando il bello della musica e a promuovere quegli artisti che sono capaci di diffondere valori positivi. In particolare, deve farsi garante della diffusione della cultura volta a tutelare le donne, condannando sempre qualsiasi forma di violenza, nonché dare spazio ed attenzione ai temi di maggiore rilevanza sociale;

tutto ciò premesso e considerato,

si chiede:

cosa abbia spinto a chiedere la partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo e, di conseguenza, se e quali azioni si intendono adottare per riportare il *focus* sulla principale attività di Sanremo, la musica italiana, ed evitare invece di generare polemiche mediatiche;

se è intenzione dell'Azienda promuovere, anche nel futuro, misure ed interventi volti a dare visibilità e rilievo alle sole sottoculture che diffondono modelli positivi e, in caso affermativo, quali.

(179/912)

CANTONE, PICCOLI, NARDELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere – premesso che:

secondo il Contratto di Servizio della RAI attualmente vigente, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2018, e riferito al quinquennio 2018-2022, la Rai è tenuta ad articolare la propria offerta con l'obiettivo di «superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna ...», nonché di contrastare «ogni forma di violenza, in particolare contro le donne»;

preoccupa la notizia data dagli organi di stampa della partecipazione al Festival della canzone italiana di Sanremo 2020 del cantante Antonio Signore, conosciuto con il nome d'arte Junior Cally, noto in passato per i testi ed i videoclip di alcune delle sue canzoni violentemente sessiste e pesantemente offensive verso le donne; partecipazione che appare particolarmente provocatoria in una vetrina come quella offerta dal Teatro Ariston, in un evento trasmesso su Rai 1 e seguito da milioni di famiglie e da persone di ogni età:

quali siano i canoni seguiti nella selezione degli artisti che partecipano al Festival della canzone italiana di Sanremo;

perché non si includano nella valutazione anche i testi pregressi della produzione artistica, affinché non si ripetano vicende inammissibili come quella all'attenzione di questa interrogazione, consentendo la partecipazione al Festival a chi fa della violenza un prodotto artistico.

(180/914)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni di cui sopra, aventi a oggetto la partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, è necessario fare alcune precisazioni.*

In premessa, per quanto attiene all'iter di scelta degli artisti partecipanti al Festival di Sanremo, occorre richiamare il Regolamento pubblicato ufficialmente, che distingue tra Giovani e Campioni.

Gli artisti vengono selezionati dalla Commissione Musicale del Festival della Canzone Italiana.

Per la categoria campioni, di cui fa parte il rapper in questione: «Gli Artisti con le relative canzoni nuove che parteciperanno alla competizione nella sezione CAMPIONI saranno scelti ed invitati – sulla base di

insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – dal Direttore Artistico, che potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Musicale, secondo criteri che terranno conto della qualità e originalità delle canzoni, nonché dell'interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti degli artisti interpreti-esecutori».

Sta quindi nella responsabilità e nell'autonomia del direttore artistico del Festival la scelta editoriale relativa a generi musicali e interpreti della canzone italiana.

Nello specifico, oggetto di contestazione a Junior Cally non è il brano musicale presentato al Festival della Canzone («No Grazie») bensì un brano uscito nel 2018 dal titolo «Si chiama Gioia».

È bene poi ricordare che il regolamento vieta agli artisti durante la manifestazione di rendere dichiarazioni contrarie alle disposizioni del codice etico di Rai. Anche questa regola non è invocabile nel caso di specie in quanto, in primo luogo, la porzione del brano incriminato non è stata ribadita dall'artista nei tempi recenti ma, al contrario, quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni che ne hanno circoscritto la portata di seguito riportate: «È la grammatica del rap. L'arte può avere un linguaggio esplicito e il rap, da sempre, fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell'artista»;

Il genere «rap» si inquadra poi nel contesto della contemporaneità, poiché la sua caratteristica principale è quella di esprimere un pensiero non allineato, la rabbia e i sentimenti delle nuove generazioni. Il rap nasce nei ghetti e utilizza il linguaggio della strada per dar voce a un'inquietudine universale, per raccontare esperienze vissute al limite e anche per questo oggi rappresenta di gran lunga la parte principale del mercato musicale, come confermano i dati di vendita e di consumo sul web.

Junior Cally, uno degli esponenti del genere più conosciuto soprattutto tra i giovanissimi, è un rapper nato nei sobborghi di Roma, che ha fatto un percorso di vita indubbiamente non facile e ha utilizzato il linguaggio proprio di questo genere per ricostruire nelle sue canzoni precedenti un quadro comune a tante periferie del mondo, una gioventù esasperata e violenta perché cresciuta in situazioni estreme. Il cantare queste situazioni non significa necessariamente dunque, è bene ribadirlo, che l'artista condivide i comportamenti o i pensieri che descrive nei suoi testi.

A conferma di ciò, è fondamentale richiamare l'attenzione sul fatto che il cantante si è dissociato chiaramente da certi estremismi e ha precisato in un post su Instagram: «Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma», definendosi «un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c'è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e ci rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo».

In merito al brano con cui si esibirà, occorre sottolineare che «No grazie» è una dichiarazione di indipendenza di pensiero che tratta di tematiche sociali e politiche e che, usando lo stile tipico del rap, prende le distanze in modo equanime dal pensiero politico dominante. Com'è tradizione del rap, Junior Cally rivendica il diritto/dovere di manifestare le proprie idee al contrario di chi, come dice la canzone, «fa la voce grossa ma solo di nascosto».

Giova infine ricordare come sia complesso analizzare e giudicare l'attività artistica di un cantante secondo criteri che se adottati, potrebbero portare all'esclusione di una parte della produzione artistica degli ultimi decenni.

PAXIA, AIROLA, MANTOVANI, RICCIARDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

nell'intervallo della seguitissima partita di Coppa Italia Juventus – Roma, andata in onda nella serata del 22 gennaio 2020 su Rai Uno, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, «Porta a Porta» ha trasmesso l'anticipazione dell'intervista in cui Matteo Salvini discuteva delle elezioni nella regione stessa;

risulta evidente che, il tempo di parola lasciato al leader della Lega è stato più rilevante, nonché di maggiore impatto, rispetto al tempo concesso ai rappresentanti degli altri partiti;

ciò sembrerebbe violare, oltretutto i principi espressi dalla legge sulla par condicio, i canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche, che devono improntare l'offerta informativa della Rai al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione, così come sottolineato in diverse note dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

si chiede di sapere:

se risulta legittimo utilizzare lo spazio, durante l'intervallo della partita di Coppa Italia, dedicato alla presentazione del programma «Porta a Porta» a fini propagandistici per il leader di un partito in corsa alle elezioni alla presidenza della regione Emilia Romagna;

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché siano garantiti i principi sopraesposti.

(176/907)

FARAONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

nella serata di mercoledì 22 gennaio, durante l'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Roma, trasmesso in diretta su Raiuno, in occasione dell'anticipazione della puntata del programma in seconda serata Porta a Porta, è stato lanciato in onda un servizio che riproduceva parti dei comizi elettorali tenuti dal segretario federale della Lega, Matteo

Salvini, a distanza di quattro giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria;

nonostante le immediate ammissioni di errore da parte del conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, circa la concessione al leader leghista di un tempo di parola maggiore rispetto a quello offerto agli altri leader politici, è indubbio che una deviazione dai limiti e dalle regole imposte dalle leggi in materia di *par condicio* debba essere fortemente punita, in special modo quando viene commessa da programmi trasmessi sulla prima rete della televisione pubblica ed in concomitanza con una tornata elettorale;

a ridosso dell'ultima settimana, anche altri programmi televisivi di emittenti televisive nazionali hanno offerto uno spazio televisivo al segretario della Lega sproporzionato rispetto a quanto concesso agli altri leader politici, fatto aggravato dalla mancanza di contraddittorio che ha reso le interviste dei giornalisti televisivi dei meri spot elettorali;

considerato che:

sono stati più di 6 milioni e mezzo i telespettatori dell'incontro calcistico Juventus-Roma, pari a quasi il 25% dello *share*;

i dati pubblicati dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (Agcom) sulla presenza dei leader politici nei palinsesti Tv delle principali reti nazionali, riferiti al periodo novembre-dicembre 2019, indicano una fortissima sproporzione tra gli spazi dedicati al segretario della Lega Salvini rispetto a tutti gli altri leader politici;

la stessa Agcom, nel comunicato stampa del 17 gennaio scorso, ha ammonito le principali emittenti televisive circa il rispetto delle predette norme, ordinando alle società RAI, RTI, Sky Italia e La7 di provvedere ad assicurare nei notiziari una «immediata e significativa inversione di tendenza» rispetto ai dati rilevati nel trimestre settembre-novembre 2019, garantendo altresì «un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici» nel trimestre successivo.

Tutto quanto premesso, per sapere,

quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di riequilibrare la *par condicio* elettorale violata in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria del prossimo 26 gennaio.

(178/909)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto occorre premettere in linea generale che il programma «Porta a Porta» ha sempre rispettato pluralismo e spazi concessi alle diverse forze politiche, al di là delle scadenze elettorali, tanto da non aver mai subito sanzioni per mancato rispetto della *par condicio*.

Occorre inoltre rilevare che le consultazioni per l'elezione dei Governatori delle regioni Calabria ed Emilia-Romagna, non avendo raggiunto il 25% dell'elettorato nazionale, hanno avuto carattere esclusiva-

mente locale e ciò ha un impatto diretto e immediato sulle trasmissioni contestate in quanto queste ultime, avendo diffusione nazionale, non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di par condicio relative alla presente tornata elettorale. Come noto, infatti, i programmi informativi sono caratterizzati dalla correlazione ai fatti dell'attualità e della cronaca, nell'ambito dei quali la scelta degli argomenti da trattare sono liberamente valutati anche in base alle sensibilità editoriali delle singole testate. Tali programmi si distinguono nettamente dai programmi di informazione politica in cui, viceversa, gli spazi di propaganda politica sono ripartiti aritmeticamente tra i soggetti politici aventi diritto (cfr. art. 1.5 legge 515/1993; art. 5 legge n. 28/2000; nonché Corte Cost. 7 maggio 2002, sent. n. 155, Ordinanze Tar Lazio 12 marzo 2010, o. 1179 e n. 1180).

A tale riguardo è appena il caso di rilevare che, in forza dell'articolo 1, comma 1 del Regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvato il 26 novembre 2019, le disposizioni «finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici (...) si applicano nell'ambito territoriale interessato dalle consultazioni». Ed infatti la Testata Giornalistica Regionale « oltre a realizzare i programmi di comunicazione politica » ha doverosamente garantito l'informazione in materia politico elettorale, fornendo molteplici ed equilibrate occasioni informative strutturate e complete in termini di fasce orarie e di audience raggiunta, che testimoniano il rispetto dei valori del pluralismo informativo da parte della scrivente società anche nella presente competizione elettorale.

Per le medesime ragioni, considerato che il pluralismo informativo nei periodi non coinvolti dalle campagne elettorali deve essere valutato, come noto, sulla base di un ampio lasso temporale (normalmente trimestrale), se non addirittura sulla base di un intero ciclo di trasmissione, le segnalazioni in riscontro – che invece riguardano poche occasioni informative in un ristretto periodo temporale – devono essere considerate e valutate nel predetto arco temporale.

A ciò si aggiunga che nel periodo settembre 2019-gennaio 2020 emerge un incontestabile equilibrio in tutte le principali testate nella rappresentazione delle diverse componenti politiche, sempre in ragione dei diversi pesi elettorali e dell'agenda politica del momento.

Ciò doverosamente premesso, al fine di comprendere le specifiche dinamiche trattate nelle interrogazioni, appare utile ripercorrerne i passaggi.

Il 21 e il 22 gennaio sono stati mandati in onda due spot nell'intervallo delle partite di Coppa Italia che avevano la funzione di lancio per le rispettive puntate in onda dopo i break.

Porta a Porta martedì 21 gennaio ha ospitato Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni e mercoledì 22 gennaio Matteo Salvini.

Il primo spot, andato in onda alle 21:41 nell'intervallo della partita Napoli-Lazio, riguardava il segretario del PD Zingaretti (durata 18 secondi) e la presidente di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni (durata 14 secondi).

Il secondo Spot è stato messo in onda mercoledì 22 gennaio, durante l'intervallo della partita Juventus-Roma alle 21:40, con il segretario della Lega Matteo Salvini (durata 36 secondi per un ascolto di 4.859mila spettatori).

Tenuto conto dei tempi dedicati ai leader politici, il successivo 23 gennaio è stato trasmesso nel primo break pubblicitario della fiction di altissimo ascolto «Don Matteo» alle 22.27 (5milioni 750mila spettatori, contro i 4.859mila dello spot trasmesso il giorno prima) lo spot del predetto programma, attribuendo al sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano 18« e a Nicola Zingaretti 25» che vanno sommati ai 18« dello spot di martedì 21 gennaio (3milioni 983mila spettatori).

Bruno Vespa ha, inoltre, comunicato ai telespettatori della puntata di Porta a Porta di giovedì 23 gennaio la ragione per cui veniva riproposto il breve intervento del segretario del PD.

È utile far presente che Zingaretti e la coppia Giorgetti – Salvini sono andati in onda con durata paritaria di 53 minuti (19 minuti Giorgetti in studio, 34 minuti Salvini in collegamento: questo spiega l'inquadratura in primo piano anche nel lancio).

CAPITANIO, DONINA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini della Valle Camonica (nella provincia di Brescia) relativamente all'impossibilità di ricevere, in specie nella zona di Breno (BS), il segnale di tutti i canali RAI trasmesso dal ripetitore sito in Paspardo (BS);

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale nella Valle Camonica, per consentire ai cittadini delle aree sopraccitate una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(182/926)

RISPOSTA. – *In relazione all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.*

Al momento non sono stati registrati disservizi nell'utilizzo dell'impianto di Paspardo che serve i comuni della Val Camonica, diffondendo con ottima qualità il Muxl Rai.

Nonostante ciò, a causa della particolare orografia del territorio, sussistono delle zone molto circoscritte in cui il segnale terrestre non arriva ed in particolare si registra l'impossibilità di fornire adeguata ricezione dei cosiddetti «canali tematici».

A tal proposito giova sottolineare che, nell'ottica di diffondere l'intera offerta editoriale Rai, l'impianto di Paspardo è stato inserito nella lista degli impianti per i quali – entro la fine dell'anno corrente – verrà realizzato un intervento di potenziamento che comprenderà, tra l'altro, l'installazione dei trasmettitori necessari a raggiungere una copertura territoriale sempre più capillare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,43 alle ore 13,55

Plenaria

59ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

COMUNICAZIONE SU DOCUMENTI PERVENUTI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la documentazione integrale, classificata, del procedimento di scioglimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Per via del regime di segretezza, tali atti non potranno confluire nel fascicolo di documentazione in vista della missione calabrese. Invito pertanto tutti i Commissari, pertanto, a volerne prendere visione anticipatamente qualora lo ritenessero opportuno.

SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Lina Di Domenico, magistrato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, nonché della collaborazione a tempo parziale della dottoressa Natina Maria Caterina Praticò, Presidente del Tribunale di Castrovillari, del dottor Marcello Minenna, Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, del dottor Nicola Russo, magistrato, e del luogotenente dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Chiaravallotti. Comunica altresì che, ai sensi della prassi sempre seguita sin da ora e nei limiti di quanto disposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Regolamento della Commissione, verrà corrisposto il primo rateo della retribuzione in favore del consulente Avvocato Attilio Simeone, per il contributo offerto in seno ai lavori del Comitato IV – attività illecite connesse al gioco.

Audizione del Prefetto di Foggia

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottor Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il Prefetto GRASSI chiede la secretazione dell'intera audizione.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta dispone la secretazione dell'audizione.

Il Prefetto GRASSI svolge una relazione sui recenti sviluppi della criminalità organizzata foggiana, nonché sulla relativa azione di contrasto

operata dalle autorità e dalle Forze dell'ordine, mediante il controllo del territorio, le inchieste giudiziarie e la prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nella Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti pubblici.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i senatori Marco PELLEGRINI (M5S) e Assuntela MESSINA (PD), nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), LUPI (Misto-NCI-USEI-C-AC), FERRO (FDI), PAOLINI (Lega), MIGLIORINO (M5S) e ASCARI (M5S).

Il Prefetto GRASSI fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria

60ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,08.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del signor Nicola Biondo e del signor Giuseppe Gulotta

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai signori Biondo e Gulotta. Ricorda agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, agli auditi di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il signor BIONDO espone le vicende relative all'omicidio dei due carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo nella caserma di Alcamo Marina il 27 gennaio 1976 e alle successive indagini che portarono all'arresto e all'incriminazione di Giuseppe Gulotta. Condannato all'ergastolo nel 1990, Gulotta è stato riconosciuto innocente solo 22 anni dopo, nel 2012, a seguito della revisione del processo.

Il signor GULOTTA riferisce alcune esperienze vissute a seguito delle vicende sopra menzionate e le ripercussioni che esse hanno avuto sulla sua vita personale e familiare. Esprime il proprio rammarico per la mancata identificazione dei veri responsabili della strage di Alcamo Marina.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori VITALI (*FIBP-UDC*) ed ENDRIZZI (*M5S*) nonché i deputati PAOLINI (*Lega*), CANTALAMESSA (*Lega*), MICELI (*PD*), MIGLIORINO (*M5S*) e ASCARI (*M5S*).

Gli auditi forniscono i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 11 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 11,49 alle ore 13,02

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCONTRIBUENTI

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 11 febbraio 2020

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Interviene il Ministro della salute, Roberto Speranza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sulle misure di sicurezza, sotto il profilo sanitario, adottate alle frontiere esterne dello Spazio Schengen, con particolare riferimento alla diffusione del *coronavirus*»

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, i deputati Piero DE LUCA (PD) e Francesca GALIZIA (M5S), i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Massimo RUSPANDINI (Fdi), Tony Chike IWOBİ (L-SP-PSd'Az).

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il Ministro Speranza e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 15,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Comunicazioni del Presidente sullo stato di avanzamento dell'indagine

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori di questa fase della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che il termine dell'indagine, il cui termine di durata era inizialmente previsto per il 31 dicembre 2019, avendo acquisito la previa intesa dei Presidenti delle Camere, è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

Comunica, inoltre, che sono pervenute le risposte del Ministro dell'interno alle domande formulate nel corso dell'audizione del 6 novembre scorso e propone che tali risposte, già inoltrate per mail ai componenti il

Comitato, siano pubblicate in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, essendo parte integrante dell'indagine conoscitiva in corso.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolto dalle ore 15,55 alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 11 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

*Presidenza del Vice Presidente
PILLON*

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA
BRITANNICO*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Martedì 11 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE LAVORI

